

Quesiti di prevenzione incendi trasmessi per via informatica

Raccolta dei quesiti di interesse generale per l'espletamento dell'attività di prevenzione incendi, trasmessi per via informatica ai Comandi Provinciali dagli uffici centrali del Ministero dell'Interno.

[Lettera Circolare prot. n° P714/4101 sott. 72/C1 \(11\) del 25 luglio 2000](#)

(quesiti periodo 1998-1999)

[Nota prot. n° P1248/4101 sott. 72/C1 \(11\) del 29 novembre 2000](#)

(quesiti periodo maggio 2000 – novembre 2000)

[Lettera Circolare prot. n° P741/4101 Sott. 72/C1 \(21\) del 7 giugno 2001](#)

(quesiti periodo novembre 2000 – maggio 2001)

[Lettera Circolare prot. n° P1142/4101 sott. 72/C1 \(21\) del 15 ottobre 2001](#)

(quesiti periodo maggio 2001 - settembre 2001)

[Nota prot. n° P82/4101 sott. 72/C.1 \(21\).4 del 15 gennaio 2003](#)

(quesiti periodo ottobre 2001 – agosto 2002)

[Nota prot. n° P810/4101 sott. 72/C.1 \(21\).4 del 2 luglio 2003](#)

(quesiti periodo settembre 2002 – aprile 2003)

[Nota prot. n° P1664/4101 sott. 72/C.1 \(21\).4 del 12 ottobre 2004](#)

(quesiti periodo aprile 2003 – dicembre 2003)

[Nota prot. n° P227/4101 sott. 72/C.1 \(21\).4 del 22/2/2005](#)

(quesiti periodo/2/2004 – giugno 2004)

Lettera Circolare prot. n° P714/4101 sott. 72/C1 (11) del 25 luglio 2000		
DATA	N. PROTOCOLLO	OGGETTO
17/3/1998	P77/4106/1 sott. 34	<i>Distanza di sicurezza esterna tra un impianto di distribuzione di g.p.l. per autotrazione e caserme militari - Chiarimenti</i>
19/5/1998	P847/4139 sott. 5	<i>Capienza massima del parterre di impianti sportivi utilizzanti posti a sedere non fissati al suolo - Quesito</i>
5/1/1999	P13/4105 sott. 92/B	<i>DM 8 giugno 1993 e lettera circolare n. P451/4105 dell'1/3/1999 - Richiesta chiarimenti.</i>
9/3/1999	P379/4147 sott. 4	<i>Centergross Srl Bologna – Elementi in vetroresina o policarbonato utilizzati quali evacuatori di fumo e calore - Quesito.</i>
9/3/1999	P377/4134 sott. 58	<i>D.M. 12 aprile 1996 - Art. 1, comma 2 - Quesito.</i>
25/1/1999	P78/4101 sott.106/33	<i>Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo.</i>
25/1/1999	P79/4105 sott. 34	<i>Rete di distribuzione di gas metano con pressione di esercizio inferiore a 5 bar. Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.</i>
25/1/1999	P80/4147 sott. 4	<i>Circolare Ministero dell'interno n. 75 del 3 luglio 1967. Quesito.</i>
26/1/1999	P992/4147 sott. 4	<i>Densità di affollamento per i locali di servizio di attività commerciali.</i>
9/3/1999	P378/4108 sott. 22/38	<i>Richiesta di parere tecnico sulla realizzazione del sistema di drenaggio delle acque in una autorimessa.</i>
29/11/1999	P1391/4188 sott.4	<i>Coesistenza entro un unico locale di impianti per la produzione di calore e gruppi elettrogeni alimentati a gas e/o gasolio.</i>

Nota prot. n° P1248/4101 sott. 72/C1 (11) del 29 novembre 2000		
24/05/2000	P369/4101 sott. 106/27	Ferrovie dello Stato S.p.A. – Legge 26 aprile 1974, n° 191.
24/05/2000	P412/4101 sott. 72/C.1(17)	Applicazione della norma UNI 10779. – Quesito. –
16/08/2000	P901/4122/1 sott. 3	D.M. 9 Aprile 1994. – Quesiti. –
15/09/2000	P422/4147 sott. 4	Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 – Caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali.-
15/09/2000	P959/4101 sott. 106/17	Rilascio certificato prevenzione incendi per le attività di cui al D.M. 16/2/1982 gestite dall'Amministrazione della Difesa. -
17/10/2000	P1059/4109 sott. 53	Reazione al fuoco dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo – Quesito.
25/10/2000	P1056/4134 sott. 58	Impianti termici realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di tipo A a servizio di locali di culto. - Quesito
3/11/2000	P972/4101 sott. 106/47	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. – Quesito. –
3/11/2000	P1096/4122 sott. 54	Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 – Lunghezza delle vie d'uscita.-
22/11/2000	P1154/4122/1 sott. 3	Quesito. Attività ricettive turistico-alberghiere esistenti: termini temporali di adeguamento delle strutture.
19/09/2000	P1018/4134 sott. 58	Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Richiesta di chiarimenti al punto 6.3.0 del D.M. 26 agosto 1992.-
22/09/2000	P1030/4113 sott. 149	Art. 66, co. 7, del DM 31/7/1934 - Utilizzo di pozzetti di contenimento, da installare sopra il passo d'uomo dei serbatoi interrati presso impianti di distribuzione carburanti, realizzati in polietilene ad alta densità - Parere.-
17/10/2000	P65/4101 sott. 106/70	Richiesta di chiarimento in merito all'attività n° 67 del D.M. 16/2/1982. -
17/10/2000	P1105/4105 sott. 51	DM 24/11/1984 - Sez. Il punto 2.4.2, lett. e). - Quesito.
Lettera Circolare prot. n° P741/4101 Sott. 72/C1 (21) del 7 giugno 2000		
27/11/2000	P914/4134 sott.58	Attività n° 91 del D.M. 16/2/1982. - Bruciatori combinati funzionanti con alimentazione mista gasolio e G.P.L..
14/12/2000	P1307/4122/1 sott. 3	Utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere.
1/02/2001	P89/4109 sott. 44/C.2	Circolo privato ove si svolgono trattenimenti danzanti. - Obblighi connessi con la prevenzione incendi.
1/02/2001	P103/4101 sott. 72E	Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/98 e D.M. 4/5/1998.
12/02/2001	P115/4146 sott. 35/B	Ricovero natanti di cui al punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982 - Requisiti per l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi.
21/03/2001	P347/4101 sott.72/C.1(22)	D.P.R. 447/1998 e D.P.R. 440/2000.
27/03/2001	P178/4108 sott. 22/24	Attività di "demolizioni auto".
27/03/2001	P350/4101 sott. 106.16	Procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi.
2/05/2001	P15/4139 sott.6/II R(15)	Sicurezza degli impianti sportivi.
17/05/2001	P628/4101 sott.72/C.1(22)	D.P.R. 440/2000.

25/05/2001	P622-638/4109 sott.44/C.6	Requisiti di reazione al fuoco dei tendoni utilizzati a copertura di impianti sportivi all'aperto.
Lettera Circolare prot. n° P1142/4101 sott. 72/C1 (21) del 15 ottobre 2001		
28/5/2001	P615/4113 sott. 170	Impiego di contenitori-distributori mobili di cui al D.M. 19/3/1990 in impianti di distribuzione carburanti ad uso privato - Quesito
30/5/2001	P626/4188 sott. 4	Gruppi elettrogeni direttamente connessi all'attività di produzione dell'energia elettrica
14/6/2001	P722/4109 sott. 44/B	Discoteche all'aperto - Obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio - Quesito.
18/6/2001	P747/4101 sott.72/C1 (17)	D.M. 9 aprile 1994 - Caratteristiche idrauliche della rete idranti - Quesito
27/6/2001	P767/4101 sott.72/C.1(22)	Rapporti tra i Comandi Provinciali VV.F. e gli Sportelli unici per le attività produttive - Quesiti
3/7/2001	P819/4101 sott.72/C.1(22)	Sportelli unici per le attività produttive
5/7/2001	P797/4122 sott. 32	DM 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"
10/7/2001	P848/4106 sott. 57	Circolare Ministeriale n. 74 del 20/09/56 - Distanze di sicurezza esterna per depositi di bombole di G.P.L. di II categoria - Quesito.
17/7/2001	P846/4134 sott. 58	Determinazione del versamento da richiedere per l'espletamento della pratica di prevenzione incendi
17/7/2001	P1317/4183 sott. 10	Forni da pane alimentati a legna ubicati all'interno di centri commerciali
18/7/2001	P884/4122 sott. 32	Applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie - Quesito
23/7/2001	P892/4109 sott. 53/bis	Locali di pubblico spettacolo - Caratteristiche dei materiali delle condotte di ventilazione - Quesito
18/11/1996	P1931-2278/4109 sott. 53	Materiale in lastre per realizzazione condotte coibentate di ventilazione per riscaldamento - Quesito
17/7/2001	P160/4113 sott. 170	Attività 15 e 18 di cui al D.M. 16/2/1982 - Impianti in uso presso aziende agricole - Assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco
30/7/2001	P951/4122 sott. 54/9	Altezza minima delle porte situate sulle vie di uscita e di emergenza
4/9/2001	P854/4108 sott. 22/24	Depositi per la custodia giudiziale di veicoli sottoposti a sequestro diffida - Quesito
5/9/2001	P980/4122 sott. 67	D.M. 16/5/1987 n. 246 - Impianti antincendio - Quesito
11/9/2001	P1003/4109 sott. 44/B	D.M. 19 agosto 1996 - Quesito
Nota prot. n° P82/4101 sott. 72/C.1 (21).4 del 15 gennaio 2003		
26/10/2001	P1201 / 4147 SOTT. 4	D.M. 19/7/1996 e Circolare M.I. n° 75 del 3/7/1967.
7/11/2001	P1208/4108 sott. 22/15	D.M. 1/2/1986. – Sosta autovetture all'interno di autorimesse pubbliche sorvegliate.
7/11/2001	P1187/4147 sott. 4	Centri commerciali – Rilascio C.P.I. e adempimenti connessi al D.Lgs. 626/94.
8/11/2001	P1230/4122/1 sott. 3	Case ed appartamenti per vacanze. - Applicabilità del DM 9/4/1994.
11/12/2001	P1362/4113 sott. 149	Modifiche su impianti distribuzioni carburanti per auto-trazione (Att. n° 18 del D.M. 16/2/1982). Procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12/1/1998, n° 37.
21/12/2001	P1416/4122 sott. 54/9	Circ. n. 75 del 3/7/1967 – Lunghezza delle vie di esodo.

18/1/2002	P64/4108 sott. 22/85	Autorimesse – Risposta a richiesta chiarimenti. –
5/3/2002	P182/4101 sott. 135/B	Quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, etc..
4/4/2002	P287/4118/1 sott. 44	Università e Istituti di istruzione universitaria – Servizi a pagamento di prevenzione incendi.
8/4/2002	P304/4122/1 sott. 3	Attività turistico-alberghiere – Successione di provvedimenti normativi.
18/4/2002	P331/4122 sott. 67	D.M. 16/5/1987, n. 246 - Richiesta chiarimenti.
30/4/2002	P1082/4134 sott. 53	Installazione di generatori di aria calda all'esterno dell'edificio.
7/5/2002	P407/4109 sott. 37	Art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 – Quesito della Prefettura di Catania.
28/6/2002	P410/4109 sott. 51/D.2	Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).
12/7/2002	P1155/4108 sott. 22/31	D.M. 1/2/1986, punto 3.10.5.
12/7/2002	P358/4147 sott. 4	Circolare n° 75 del 3/7/1967, punto 2) – Tipologia delle vie d'uscita.
12/7/2002	P600/4101 sott. 106.25	Attività di ricovero aeromobili ultraleggeri.
26/7/2002	P848/4113 sott. 149	Distanza di sicurezza dei distributori di carburanti dai fabbricati carcerari.
5/7/2002	P1132/4101 sott. 106/66	Impianti di distribuzione di kerosene a servizio di elisuperfici
Nota prot. n° P810/4101 sott. 72/C.1 (21).4 del 2 luglio 2003		
29/5/2002	P523/4108 sott.22/32	D.M. 1/2/1986, punto 3.8.0 – Pendenza dei pavimenti
28/11/2002	P1107/4109 sott. 44/C.6	Locali di pubblico spettacolo destinati a trattenimenti ed attrazioni varie – Utilizzo di tendoni omologati.
18/12/2002	P1493/4122 sott.46	D.M. 18/9/2002 – Richiesta di chiarimenti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco dei mobili imbottiti.
24/12/2002	P1465/4122 sott. 46	Decreto 18/9/2002 pubblicato su G.U. n. 227 del 27/9/2002 – Richiesta chiarimenti.
17/2/2003	P118/4135 sott. 5	Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti.
17/2/2003	P1545/4105 sott. 92/B	Impianti di distribuzione metano uso autotrazione – Sostituzione comandi manuali con erogatori automatici – Quesito.
5/3/2003	P215/4122 sott. 46	D.M. 18/9/2002 sulle strutture sanitarie - Quesito
26/3/2003	P343/4101 sott. 106/53	Residenze religiose – Quesito in materia antincendio.
10/4/2003	P366/4122 sott. 46/Bis	D.M. 18 settembre 2002 p.to 18.3 – Quesito.
10/4/2003	P368/4108 sott. 22/22	Parcameto dei veicoli a GPL nei garage interrati – Condizioni di sicurezza delle autorimesse – Quesito.
10/4/2003	P436/4122 sott. 46/Bis	D.M. 18/9/2002, punto 5.4.2 comma 2 – Chiarimento.
Nota prot. n° P1664/4101 sott. 72/C.1 (21).4 del 12 ottobre 2004		
10/4/2003	P486/4109 sott. 44/B	Uscite di sicurezza da locali di intrattenimento e pubblico spettacolo preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 19 agosto 1996.
6/5/2003	P502/4106 sott. 55/A	D.M. 13 ottobre 1994 – Serbatoi di G.P.L. da 25 mc con scambiatore termico incorporato.

14/5/2003	P477/4101 sott. 106/53	Quesito - Case di riposo per anziani - Assoggettabilità al DM 18/9/02 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".
17/7/2003	P494/4158 sott. 1	Serbatoi di ossigeno liquido.
17/7/2003	P780/4122 sott. 55	Porte REI.
17/7/2003	P789/4109 sott. 53	Sipari di Sicurezza teatri esistenti. Quesito
17/7/2003	P682/4101 sott. 106/77	Punti 42 e 43 dell'allegato al D.M. 16/2/1982.
29/7/2003	P767/4101 sott. 106/62	Quesito–Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, di cui al punto 49 del DM 16/2/1982.
29/7/2003	P959/4108 sott. 22/2	D.M. 1/2/1986, punto 6.1.4 – Caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio. Quesito.
31/7/2003	P829/4113 sott. 119	Normativa di prevenzione incendi da applicare ai serbatoi a servizio degli impianti di distribuzione carburanti liquidi. Chiarimenti.
12/9/2003	P1014/4122/1 sott. 3	D.M. 9/4/1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere". Quesito.
19/9/2003	P656/4109 sott. 51/C	Manifestazioni fieristiche allestite in tendostrutture di superficie superiore a m ² 400.
23/10/2003	P1013-P1109/4113 sott.149	Distributori fissi marini di benzina e gasolio.
16/12/2003	P1263/4146 sott. 2/B(9)	Servizi aziendali antincendio - Addetti alle operazioni – Attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 6 del D.M. 10/3/1998.
22/12/2003	P590/4108 sott. 22/19	Areazione autorimesse - Quesito
30/12/2003	P1177/4122/1 Sott. 3	Seminari – Assoggettabilità al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16/2/1982 – Quesito.
Nota prot. n° P227/4101 sott. 72/C.1 (21).4 del 22 febbraio 2005		
13/2/2004	P27/4106 sott. 57	Deposito G.P.L. in bombole – Capacità totale 25.000 Kg – Richiesta rilascio D.I.A.
24/3/2004	P382/4113 sott.170/B(Bis)	Contenitori distributori mobili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto – D.M. 12/9/2003.
24/3/2004	P558/4122 sott. 67	Definizione di altezza ai fini antincendio degli edifici civili, di cui al punto 1.1 del D.M. 30/11/1983.
15/4/2004	P628/4109 sott. 44/C(12)	Quesito relativo all'applicazione della vigente normativa sui locali destinati a sale da ballo con servizio di somministrazione bevande e consumazione pasti.
12/5/2004	P580/4108 sott. 22/22	Accesso di auto alimentate a G.P.L. nei garage condominiali. -
18/5/2004	P205–P354/4122 sott. 32	Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica – Caratteristiche delle strutture e dei materiali.
26/5/2004	P806/4109 sott. 44/C(5)	Quesito relativo alle competenze della Commissione di Vigilanza su studi televisivi con presenza di pubblico.
21/6/2004	P145/4122/1 sott. 3	D.M. 9 aprile 1994 – Aerazione vani scala.
21/6/2004	P989/4118 sott. 20/C5(I)	Attività di cui al punto 83 del D.M. 16/2/1982 – Richiesta chiarimenti su attività politiche.

Nota prot. n. P77/4106/1 sott. 34 del 17 marzo 1998

Distanza di sicurezza esterna tra un impianto di distribuzione di g.p.l. per autotrazione e caserme militari - Chiarimenti.

Lo scrivente Ufficio con nota prot. n. P2034/4106/1 del 31 ottobre 1997, indirizzata all'Ispettorato Interregionale VV.F. per l'Abruzzo e Molise, fornisce alcune precisazioni sull'osservanza delle distanze di sicurezza di 60 metri tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione g.p.l. e le caserme militari, ribadendo quanto espressamente previsto dal D.P.R. n. 28 del 1979 (art. 4, lettera b, comma 2) e cioè che detta distanza va rispettata solamente rispetto al "perimetro di luoghi ove suole verificarsi affluenza di pubblico" all'interno delle caserme.

Nota prot. n. P847/4139 sott. 5 del 19/05/1998

Capienza massima del parterre di impianti sportivi utilizzando posti a sedere non fissati al suolo - Quesito.

Con riferimento al quesito posto, si precisa che l'ultimo capoverso della circolare n. 9 del 18 giugno 1997, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito all'utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, chiarisce che la capienza di pubblico nell'area di attività sportiva deve essere determinata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso (50 per impianti al chiuso).

Non si ritiene pertanto applicabile al caso in oggetto la limitazione di 500 posti a sedere prevista al punto 3.2 del D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo.

Nota del Comando VV.F. di Roma prot. n. 40709 del 19/05/1998

Richiesta di chiarimenti - D.M. 8.6.1993 e lett. circolare n. P451/4105 dell'1.3.1994.

È pervenuta a questo Comando una richiesta di parere per l'installazione di un impianto misto di carburanti per autotrazione, composto da prodotti liquidi, gas naturali e g.p.l..

Ciò premesso per quanto concerne la sistemazione dell'impianto di gas naturale, alimentato da condotta e con sistemi di sicurezza di primo grado, si chiede di conoscere:

- 1) se è consentita l'installazione della cabina di misura, sala compressori e locali recipienti di accumulo, in locali contigui e interrati con accesso da intercapedine scoperta e aereazione ricavata sulla parete dei locali prospiciente l'intercapedine stessa;*
- 2) se gli apparecchi di distribuzione del g.p.l., benzina e metano rientrano fra gli elementi pericolosi dell'impianto; nel qual caso se occorre interporre, tra i diversi tipi di impianti delle idonee barriere.*

Si precisa che per quanto concerne il primo quesito si è rilevato che nel D.M. 8 giugno 1993, per i locali cabina misura e sala compressori, punti 2.2 e 2.3, è prevista la realizzazione delle aperture di aereazione nella parte più alta delle pareti perimetrali, senza precisare se i locali possono essere interrati:

al punto 1) della lettera circolare dell'1° marzo 1994 viene chiarito che le pareti, di detti locali, possono costituire recinzione, anche se prospicienti il piazzale di distribuzione, purché le pareti stesse siano prive di porte e finestre il cui limite inferiore sia ad un'altezza dal suolo non inferiore a m 2.50.

Da quanto detto non si evince se le pareti debbano essere necessariamente fuori terra, o se detti locali possano essere interrati senza aperture di aereazione fuori terra.

Il punto 2) della lettera circolare chiarisce le condizioni di contiguità fra il locale di misura e il locale compressori, senza indicare se a detti locali possano essere contigui i locali contenenti i recipienti di accumulo;

il punto 2.4 del D.M. indica che i locali per i recipienti di accumulo possono essere installati o al piano di campagna o in caveau (cioè locali completamente interrati su tutti i lati con accesso dall'alto);

quindi sembrerebbe non prevedere la contiguità di tali locali (recipienti di accumulo) con altri che costituiscono l'impianto (misura e compressori) o che l'accesso e l'aereazione agli stessi possa avvenire da intercapedine.

Nota prot. n. P13/4105 sott. 92/B del 5 gennaio 1999

D.M. 8 giugno 1993 e lettera circolare n. P451/4105 dell'1 marzo 1999 - Richiesta chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'oggetto, questo Ufficio, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi espresso nella riunione del 25 novembre u.s., ritiene che l'installazione di alcuni elementi costitutivi dell'impianto in locali interrati, così come descritta ai punto 1) della nota a cui si riscontra, non essendo espressamente vietata dalla normativa vigente, possa essere consentita a condizione che vengano rispettate le disposizioni generali previste dalla normativa di settore.

Nota del Comando VV.F. di Bologna prot. n. 1262/98B del 17 settembre 1998

Centergross srl Bologna - Richiesta estensione dei risultati relativi alle prove allegate sui cupolini in vetroresina o policarbonato per l'evacuazione del fumo e del calore in caso di incendio per l'applicazione generalizzata in attesa di un aggiornamento normativo.

Il Centergross Srl di Bologna ha presentato l'istanza che si allega unitamente ad una Relazione di Prova redatta dal Laboratorio TE.S.I. srl di Anagni (FR).

L'istanza si riferisce ad una prescrizione di questo Comando rivolta a tutte le numerose Attività di "Esposizione e/o Vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda maggiore di 400 mq" comprese nel Centergross S.r.L.

Tale prescrizione è la seguente: nella parte alta delle pareti esterne oppure sulla copertura di ciascuna Attività dovranno essere installati "Evacuatori di fumo e calore" di superficie pari almeno allo 0,5% della pianta del locale in cui si svolge l'Attività.

L'istanza tende a dimostrare con la Relazione di Prova che i cupolini già da molti anni installati sulla copertura dei vari fabbricati, essendo in vetroresina o in policarbonato, soddisfano all'obiettivo delle Norme UNI 9494 in quanto entro pochi minuti di esposizione al calore si dissolvono consentendo l'evacuazione di fumo e calore.

Questo Comando, preso atto di quanto esposto nella "Relazione di prova", considerato che le Norme UNI 9494 si riferiscono probabilmente a nuove Attività come sembrerebbe evincersi dalla Circ. n. 24 del 26-01-93, esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, purché la superficie totale dei cupolini in vetroresina o in policarbonato risulti non inferiore alla "superficie utile totale d'apertura di ciascun compartimento" indicata nelle Norme UNI -9494.

Si/rimane in attesa di conoscere il parere di codesta Direzione Generale e si ringrazia.

Nota prot. n. P379/4147 sott. 4 del 9 marzo 1999

Centergross S.r.l. Bologna – Elementi in vetroresina o policarbonato utilizzati quali evacuatori di fumo e calore - Quesito. -

Con riferimento alla problematica posta da codesto Comando Provinciale VV.F. relativamente all'argomento indicato in oggetto, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 9 febbraio 1999, che l'installazione sulla copertura di elementi fissi in materiale plastico non può essere equiparata all'installazione degli EFC, in quanto non risponde alle correlate caratteristiche prestazionali previste dalla norma UNI 9494.

Si fa presente, in ogni caso, che l'installazione in copertura di elementi del tipo prospettato, può essere valutata da codesto Comando Provinciale VV.F. quale misura di protezione antincendio tenendo conto delle caratteristiche dell'attività e della situazione al contorno.

Nota ditta Baltur S.p.A. del 20 ottobre 1998

D.M. del 12 Aprile 1996 (ex circolare '68).

Nel D.M. del 12 Aprile 1996 si precisa che la portata termica di un impianto risulta dalla somma della portata termica dei singoli apparecchi installati nello stesso locale.

Quando la portata termica complessiva è uguale o superiore a 100 000 kcal/h è necessario che l'impianto abbia l'approvazione dei Vigili del Fuoco.

Noi costruiamo e vendiamo un particolare apparecchio (brevettato) denominato TERMO SPLIT 35 di cui alleghiamo fotocopie, parte più significativa, del prospetto illustrativo.

Questo apparecchio ha una portata termica di 29 800 kcal/h (34,7 kW) ed è costituito da due unità: una parte esterna all'ambiente (all'aperto) dove si produce il calore, con combustione di gas, e una parte interna all'ambiente che riceve il calore, mediante circolazione di acqua, e lo invia nell'ambiente da riscaldare mediante circolazione di aria.

In funzione delle dimensioni dell'ambiente da riscaldare si installano una quantità adeguata di questi apparecchi e, pertanto, la portata termica complessiva può superare il limite delle 100000 kcal/h.

Tenendo presente che la parte gas e fuoco è sempre e solo all'esterno ritenete che un impianto, realizzato con diversi di questi apparecchi, con portata termica complessiva superiore a 100 000 kcal/h debba avere l'approvazione dei Vigili del Fuoco ?

La parte gas e fuoco è all'esterno e all'aperto quindi non si trova in locale o locali confinati come definito dal punto 2 - Art. 1 del D.M. del 12 Aprile 1996.

Abbiamo necessità di questa precisazione perchè dai ns. rivenditori, installatori, utenti riceviamo in proposito notizie contrastanti sull'interpretazione del D.M. in questione.

Le Vs. precisazioni ci consentiranno di fornire, agli interessati, i dati per evitare di incorrere in installazioni non conformi alle disposizioni della normativa vigente (DM. 12 Aprile 1996).

Aspettiamo Vs. risposta con cortese urgenza.

Nota prot. n. P377/4134 sott. 58 del 9 marzo 1999

D.M. 12 aprile 1996 - Art. 1, comma 2 - Quesito. -

Facendo seguito alla nota prot. n. P1493/4134 sott. 58 del 9 novembre 1998, si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione del 9 febbraio 1999.

Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che il disposto dell'art. 1, comma 2, del DM 12 aprile 1996 non è applicabile alla tipologia di installazione prospettata, in quanto i singoli apparecchi di produzione calore sono ubicati all'esterno dell'edificio servito.

Nota prot. P78/4101 sott.106/33 del 25/01/1999

Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo.

In relazione al quesito posto da codesto Comando, sentito al riguardo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue.

Per i casi prospettati, allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti RX), la stessa non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98.

Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.

Nota prot. P79/4105 sott. 34 del 25/01/1999

Rete di distribuzione di gas metano con pressione di esercizio inferiore a 5 bar. Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Facendo seguito alla norma P852/4105 sott. 34 del 19 maggio 1998, si comunica che, in seguito ad un quesito posto dall'Associazione Nazionale Industriali Gas, l'argomento indicato in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo il parere del suddetto Comitato, condiviso dallo scrivente Ufficio, è che i tratti di rete di distribuzione del gas metano, con pressione di esercizio inferiore a 5 bar, non rientrano tra le attività soggette alle visite e ai controlli della prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, indipendentemente dalla ubicazione della rete stessa all'interno o all'esterno dei centri urbani.

Nota prot. P80/4147 sott. 4 del 25/01/1999

Circolare Ministero dell'interno n. 75 del 3 luglio 1967. Quesito.

Con riferimento al quesito posto si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che possa essere consentito ricavare nel locale di vendita uno spazio in cui scaricare la merce necessaria alla esposizione nei banchi e nel quale la merce sosterrà unicamente per il tempo necessario alla sua collocazione negli scaffali, a condizione che:

- il carico di incendio di tale spazio sia compatibile con la classe di resistenza al fuoco dell'edificio;
- tra le file dei pallets vengano lasciati passaggi liberi di larghezza non inferiore alla metà dell'altezza delle merci e, in ogni caso, non minore di 1.20 m;
- l'altezza della merce in arrivo sia limitata a valori non superiori ai 2/3 dell'altezza del locale;
- la porta di ingresso delle merci non venga computata ai fini del calcolo delle uscite di sicurezza del supermercato.

Nota prot. P992/4147 sott. 4 del 26/01/1999

Densità di affollamento per i locali di servizio di attività commerciali.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che l'affollamento dei locali servizi (depositi, magazzini di scorta, locali di confezione, locali spogliatoi, centrali tecnologiche, etc.) annessi ad attività commerciali possa essere assunto pari a quello dichiarato dal titolare dell'attività maggiorato del 20%.

Nota prot. P378/4108 sott. 22/38 del 09/03/1999

Richiesta di parere tecnico sulla realizzazione del sistema di drenaggio delle acque in una autorimessa.

Facendo seguito alla nota prot. n. P1443/4108 sott. 22/38 del 2 novembre 1998, si comunica che il quesito sollevato è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione del 9 febbraio 1999.

Al riguardo il parere espresso dal suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che ai fini della sicurezza antincendio, non è necessario stabilire a priori le caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione di tubazioni di scarico delle acque.

Dette tubazioni non dovranno in ogni caso, compromettere, nell'attraversamento di elementi di compartimentazione (solai, pareti, etc.), le caratteristiche di resistenza al fuoco previste per i suddetti elementi.

Nota prot. n. P1391/4188 sott.4 del 29 novembre 1999

Coesistenza entro un unico locale di impianti per la produzione di calore e gruppi elettrogeni alimentati a gas e/o gasolio.-

Facendo seguito alla nota prot. n° P721/4188 sott. 4 del 13 luglio 1999, si comunica che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi si è espresso, nella riunione del 12 novembre u.s., sulla possibilità installare, nel medesimo locale, apparecchi per la produzione del calore e gruppi elettrogeni (alimentati a gas oppure a gasolio).

Al riguardo il suddetto Comitato ha stabilito quanto segue:

- la coesistenza non è assolutamente consentita se il gruppo elettrogeno riveste funzioni di emergenza e se il gruppo elettrogeno e impianto di produzione di calore hanno alimentazione gas-gas o gasolio-gas;
- la coesistenza in uno stesso locale di un gruppo elettrogeno e di un impianto di produzione

calore può essere consentita, con gli opportuni accorgimenti, qualora gli impianti siano alimentati entrambi a gasolio.

Nota prot. n° P369/4101 sott. 106/27 del 24 Maggio 2000
Ferrovie dello Stato S.p.A. – Legge 26 aprile 1974, n° 191. -

In relazione a quanto prospettato dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra, si chiarisce che l'esclusione – peraltro ribadita dal Consiglio di Stato nel parere n° 2386/94 in data 20 settembre 1995 – delle Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'obbligo di richiedere ai Vigili del Fuoco il controllo ai fini della prevenzione incendi, è da intendere circoscritta alle attività e agli impianti di stretta pertinenza ferroviaria.

Per questi ultimi, semprechè soggetti a pericoli d'incendio, la Soc. Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 33 della Legge 26 aprile 1974, n° 191, ha l'obbligo di richiedere ai competenti Comandi VV.F. il solo parere inerente l'organizzazione antincendi da porre in essere nonché le apparecchiature ed i mezzi di spegnimento da predisporre.

Si chiarisce, infine, che eventuali altre attività, da chiunque gestite, presenti all'interno di stazioni o complessi ferroviari che non siano funzionalmente connesse all'organizzazione tecnica e logistica del trasporto ferroviario, sono soggetti agli obblighi di cui alla legge 966/65 e D.P.R. n° 37/98 qualora ricomprese nell'elenco delle attività allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Nota prot. n° P412/4101 sott. 72/C.1(17) del 24 Maggio 2000
Applicazione della norma UNI 10779. – Quesito. –

Con la nota indicata a margine codesto Comando ha richiesto un chiarimento in merito all'applicazione della norma UNI 10779 – impianti di estinzione incendi – reti di idranti – nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, per chiarire le perplessità rappresentate, è opportuno richiamare il fatto che ai sensi del D.M. 4 maggio 1998 (allegato I, punto A.2.4), sussiste l'obbligo di verificare che nella progettazione siano state utilizzate le norme di prodotto emanate.

Per ottemperare a tale prescrizione, quindi, i Comandi sono tenuti a richiedere anche il rispetto della norma in oggetto.

Ne discende che, dalla norma UNI 10779, devono essere considerate come regola dell'arte le parti relative ai materiali, alle caratteristiche di posa in opera ed al calcolo idraulico delle tubazioni, mentre la valutazione del rischio secondo quanto esposto nell'appendice B – criteri di dimensionamento degli impianti – non può essere considerata vincolante nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto la norma in argomento riporta i criteri di dimensionamento dell'impianto in un allegato informativo.

Correttamente, infatti, non avrebbe potuto essere considerata normativa una parte in cui sono stati esplicitati i criteri di valutazione del rischio inseriti al solo scopo di dare alla norma la necessaria completezza.

Pertanto per quanto attiene i requisiti prestazionali degli impianti (numero, tipologia, distribuzione, portate, pressioni, ecc.) occorre osservare le disposizioni delle regole tecniche di prevenzione incendi, ove esistenti, ovvero, in loro mancanza, le prescrizioni impartite dagli stessi Comandi Provinciali VV.F. in fase di espressione del parere di conformità sul progetto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n° 37/98.

Venendo, infine, agli specifici quesiti formulati si esprime il seguente avviso:

a) Attività esistenti in possesso di Certificato di prevenzione incendi.

Per tali attività l'eventuale adeguamento migliorativo dell'impianto idrico antincendio esistente si impone solo se espressamente previsto da specifica regola tecnica, emanata con decreto ministeriale, ovvero se l'attività è interessata da sostanziali modifiche.

b) Attività da realizzare per le quali sia stato rilasciato il parere di conformità sul progetto.

Per tali attività l'impianto idrico antincendio va realizzato in conformità al progetto approvato dal Comando Provinciale VV.F.

Nota prot. n° P901/4122/1 sott. 3 del 16 agosto 2000
D.M. 9 Aprile 1994. – Quesiti. –

Con riferimento al quesito formulato, si esprime il seguente parere.

Il punto 6.6 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994 stabilisce che le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra devono essere almeno di tipo protetto e pertanto la loro protezione deve essere garantita in tutti i piani serviti.

Per quanto attiene il caso particolare prospettato di una scala che collega, all'interno dello stesso compartimento, il piano terra con il primo piano fuori terra e non fa parte del sistema di vie di esodo, si ritiene che la stessa possa essere realizzata di tipo aperto.

Nota prot. n° P422/4147 sott. 4 del 15 settembre 2000
Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 – Caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali.-

Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesto Comando chiede chiarimenti in ordine alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione di cui al punto 1) della circolare n° 75/67.

Detta circolare, infatti, contempla valori ben definiti di resistenza al fuoco (180 minuti primi) solamente per le strutture orizzontali di separazione tra i locali adibiti alla scorta merci ed i sovrastanti locali dell'attività commerciale. Per quanto concerne, invece, le strutture di separazione con i locali a diversa destinazione delle consentite attività contigue, la circolare si limita a prescrivere una generica resistenza al fuoco, senza stabilirne i valori minimi.

La generica formulazione di tale criterio tecnico, lascia alla valutazione dei Comandi Provinciali VV.F. stabilire – in relazione agli usuali parametri di riferimento antincendio – il grado di resistenza al fuoco da conferire alle strutture di separazione di cui trattasi.

Ciò premesso, questo Ufficio è dell'avviso che, nella trattazione degli aspetti connessi alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture delle attività commerciali, un corretto atteggiamento tecnico-normativo debba essere informato ai seguenti criteri:

- qualora le attività contigue a quelle commerciali siano disciplinate da specifica normativa antincendio che preveda determinati requisiti di resistenza al fuoco delle relative strutture di separazione, è superfluo sottolineare che tali valori costituiscano, per i casi in specie, il quadro di riferimento;
- per tutti gli altri casi, la resistenza al fuoco delle strutture di separazione può essere determinata in funzione del carico di incendio secondo le indicazioni della circolare n° 91/61 la cui estensione applicativa a tutti i tipi di materiali costituenti gli elementi strutturali, è stata stabilita con circolare n° 52 del 20 novembre 1982.

Si soggiunge inoltre che, per quanto attiene ai livelli di resistenza al fuoco delle strutture portanti (R), i medesimi non possono comunque essere inferiori a quelli prescritti per le strutture separanti (REI).

Nota prot. n° P959/4101 sott. 106/17 del 15 SET. 2000
Rilascio certificato prevenzione incendi per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 gestite dall'Amministrazione della Difesa. -

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con la nota a margine indicata, ha rappresentato a questo Ufficio che i Comandi Provinciali VV.F. in indirizzo non hanno attivato il procedimento finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi richiesto per le attività di deposito carburanti situate nell'ambito di alcune strutture militari dell'Arma, opponendo – quale motivazione al diniego – il contenuto della nota di chiarimento di questo Ispettorato prot. n° P73/4101 sott. 106/17 del 9 febbraio 1999 indirizzato al Comando Provinciale VV.F. di Venezia. Al fine di fare chiarezza sull'argomento e ritenuto che l'atteggiamento assunto da codesti Co-

mandi Provinciali sia stato presumibilmente ingenerato da una errata interpretazione di quanto successivamente comunicato con nota ministeriale, prot. n° P711/4101 del 21 luglio 1999 indirizzata sia al Comando VV.F. di Venezia che all'Ispettorato Interregionale VV.F. in indirizzo, si reputa opportuno precisare e richiamare quanto segue:

- a) Anche l'Amministrazione della Difesa, così come confermato dall'Ufficio Legislativo di questa Direzione Generale con nota prot. n° 46993/4120/1 del 13 giugno 1997, è destinataria degli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza antincendi, con ciò significando che, in presenza di attività soggette ai fini della prevenzione incendi, tale Amministrazione è tenuta a richiederne le visite ed i controlli da parte dei Vigili del Fuoco al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, con esclusione di quelle attività tutelate da segreto militare la cui individuazione è di esclusiva competenza degli Organi del Ministero della Difesa.
- b) La non assoggettabilità delle caserme ai fini della prevenzione incendi, così come chiarito con Circolare ministeriale n° 36 dell'11 dicembre 1985, è da intendere con esclusivo riferimento alle strutture ricomprendibili nelle fattispecie di cui ai punti 84 (alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti letto) e 85 (scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre cento persone presenti) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Con esclusione, pertanto, delle attività tutelate da segreto militare e di quelle assimilabili alle fattispecie indicate ai punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982, l'Amministrazione della Difesa ha l'obbligo di richiedere – ed i competenti Comandi Provinciali VV.F. sono tenuti ad esprimersi – i pareri ed i controlli di prevenzione incendi per tutte le attività a rischio specifico asservite agli insediamenti e/o complessi militari ove ne ricorrano le condizioni per la loro assoggettabilità.

Nota prot. n° P1059/4109 sott. 53 del 17 OTT. 2000

Reazione al fuoco dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. - Quesito. -

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo che il tappeto di protezione dell'area di gioco debba essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco, così come previsto al punto 2.3.2, lettera g), del D.M. 19 agosto 1996 e al punto 15, lettera c), del D.M. 18 marzo 1996.

Nota prot. n° P1056/4134 sott. 58 del 25 OTT. 2000

Impianti termici realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di tipo A a servizio di locali di culto. – Quesito. –

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ribadisce il contenuto della nota prot. n° P499/4143 del 14 aprile 1998 laddove viene precisato che l'installazione in locali di culto di apparecchi ad irraggiamento di tipo A, non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 12 aprile 1996, dovrà essere valutata, caso per caso, dai Comandi Provinciali VV.F. sulla base di una valutazione dei rischi.

Al riguardo si illustrano di seguito i principali fattori di rischio che, a parere di questo Ufficio, possono essere individuati per la tipologia di impianto termico di che trattasi, nonché le relative misure di sicurezza in grado di mitigare tali rischi.

Fattore di rischio 1: Immissione nell'ambiente di prodotti di combustione (monossido di carbonio, anidride carbonica, ossido di azoto).

Misure compensative: ventilazione naturale e/o meccanica tenendo conto anche della volumetrica dell'ambiente.

Fattore di rischio 2: Irraggiamento termico ad infrarossi.

Misure compensative: adozione di adeguate distanze o di apposite schermature tra gli appa-

recchi e le persone o materiali combustibili.

Fattore di rischio 3: Presenza delle linee di alimentazione del gas all'interno dell'ambiente.

Misure compensative: realizzazione dell'impianto a regola d'arte (norme UNI CIG applicabili) ed eventuale adozione di ulteriori dispositivi di sicurezza (sistema di rivelazione fughe gas).

Si fa presente inoltre che, nella base del D.P.R. 15 novembre 1996, n° 661 recante "Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas", gli apparecchi installati all'interno degli ambienti devono recare la marcatura CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti della direttiva europea.

Si precisa infine che sono fatte salve, in ogni caso, le competenze delle Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici in merito all'installazione degli apparecchi in oggetto in edifici pregevoli per arte o storia.

Nota prot. n° P972/4101 sott. 106/47 del 3 NOV. 2000

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. – Quesito. –

Con la nota indicata al margine, codesto Ispettorato ha posto un quesito relativo all'interpretazione del termine "addetto", il cui numero, ai sensi del decreto 16 febbraio 1982, stabilisce se determinate attività lavorative siano soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, sentito per le vie brevi l'Ufficio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che ha competenza sull'applicazione del D.P.R. n° 689 del 1959, in cui si ravvisa la medesima problematica, si rappresenta di seguito il parere di questo Ufficio.

Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il numero di addetti previsto per determinate attività dal D.M. 16 febbraio 1982 come soglia minima, deve essere inteso come il numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni che sono pericolose ai fini dell'esplosione o dell'incendio. Si precisa, pertanto, che in tale numero:

- non devono essere necessariamente inclusi tutti i lavoratori dipendenti;
- non devono essere inclusi tutti i lavoratori impiegati nel reparto se la lavorazione è svolta in turni diversi;
- devono essere inclusi anche i lavoratori che, pur non essendo addetti alle specifiche lavorazioni pericolose, sono esposti al rischio da queste determinato in quanto operano nel medesimo ambiente di lavoro.

Nota prot. n° P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000

Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 – Lunghezza delle vie d'uscita.-

In relazione a quanto rappresentato nella nota che si riscontra in ordine alla lunghezza dei percorsi d'esodo per il raggiungimento delle uscite di cui alla circolare in oggetto indicata, si formulano le seguenti considerazioni.

La predetta circolare, ai fini di assicurare un sistema di vie d'uscita atto a garantire in tempi brevi l'evacuazione dai locali in caso d'incendio, rinvia a seguire "il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri".

Tale limitazione, peraltro da intendersi indicativa, fu all'epoca prevista quale misura certamente cautelativa se si ha riguardo al fatto che la circolare stessa non prevede, contestualmente ed in maniera tassativa, la realizzazione né di specifici impianti di protezione antincendio (impianti di segnalazione e allarme incendio; impianti di estinzione manuali ed automatici; sistemi di controllo dei fumi), né prefissati livelli di compartimentazione, demandando, su tali aspetti, alla valutazione dei Comandi Provinciali la facoltà di impartire le prescrizioni del caso.

Ciò premesso, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che, in presenza di idonee misure di protezione attiva e passiva antincendio – la cui esistenza costituisce oggettiva salvaguardia ai fini di una maggiore permanenza nei luoghi in caso d'incendio -, il limite dei 30 metri indicato nella circo-

lare n° 75/67 possa essere superato mediante incrementi di percorso da valutare e stabilire caso per caso anche in funzione sia del carico d'incendio che delle caratteristiche planovolumetriche dell'insediamento.

Nota prot. n° P1154/4122/1 sott. 3 del 22 NOV. 2000

Quesito. Attività ricettive turistico-alberghiere esistenti: termini temporali di adeguamento delle strutture. -

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con le note indicate a margine si precisa quanto segue. Sulla base dell'art. 6, comma 10, della legge n° 140/99, le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, possono completare i lavori di adeguamento alle disposizioni previste al punto 21.2, lettera b), del citato decreto entro il termine stabilito alla successiva lettera C) (20 maggio 2002).

Ciò premesso, per gli adeguamenti che presuppongono solo la sostituzione di materiali di arredo e/o rivestimento, la lettera circolare n° P646/4122/1 del 1° giugno 1999 ha chiarito che non occorre acquisire il parere di conformità sul progetto, essendo sufficiente documentare l'avvenuto intervento secondo le modalità previste dal D.M. 4 maggio 1998 dandone comunicazione al Comando Provinciale VV.F..

Viceversa, per i lavori di adeguamento che presuppongono l'approvazione del progetto, la legge n° 140/99 ed il correlato D.M. 20 dicembre 1999, stabiliscono che entro il 30 giugno 2000 occorre presentare ai competenti uffici comunali, richiesta di concessione edilizia avendo già acquisito a tale data, il parere di conformità sul progetto da parte dei Comandi Provinciali VV.F..

Quanto sopra è naturalmente finalizzato a consentire una opportuna programmazione dei lavori considerando i tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni comunali e quelli per la successiva esecuzione delle misure di adeguamento in modo da poter rispettare la scadenza ultima del 20 maggio 2002.

Si ritiene pertanto che la mancata osservanza della scadenza temporale del 30 giugno 2000 non pregiudichi la possibilità per le attività ricettive esistenti di usufruire della proroga prevista dalla citata legge n° 140/99.

I Comandi Provinciali VV.F. dovranno quindi esprimere il proprio parere sui progetti di adeguamento presentati anche in data successiva al 30 giugno u.s., dandone comunicazione all'Amministrazione comunale cui spetta il rilascio della concessione edilizia o di altro atto autorizzativo, per i provvedimenti di competenza.

Nota prot. n° P1018/4134 sott. 58 del 19 settembre 2000

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Richiesta di chiarimenti al punto 6.3.0 del D.M. 26 agosto 1992.-

Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio prot. n° P1400/4134 sott. 58 del 2 marzo 2000, si comunica che la problematica indicata in oggetto è stata esaminata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo, il suddetto Comitato ha stabilito che gli apparecchi denominati radiatori individuali a gas, anche se di tipo C, sono assimilabili alle stufe e pertanto non possono essere utilizzati negli ambienti scolastici ai sensi del punto 6.3.0 del D.M. 26 agosto 1992.

Nota prot. n° P1030/4113 sott. 149 de 22 settembre 2000

Art. 66, comma 7, del D.M. 31 luglio 1934 - Utilizzo di pozzetti di contenimento, da installare sopra il passo d'uomo dei serbatoi interrati presso impianti di distribuzione carburanti, realizzati in polietilene ad alta densità - Parere.-

Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio prot. n° P1388/4113 sott. 149 del 7 dicembre 1999, si comunica che la problematica indicata in oggetto è stata esaminata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo, il suddetto Comitato si è pronunciato ritenendo ammissibile l'utilizzo, presso im-

pianti di distribuzione di carburanti, in aree non carrabili, di pozzetti di contenimento installati sopra il passo d'uomo dei serbatoi realizzati in polietilene ad alta densità e muniti di coperchi realizzati con lo stesso materiale.

Si ritiene peraltro che il parere espresso sia in linea con le disposizioni contenute nel D.M. 24 maggio 1999, n° 246, in merito ai requisiti dei materiali.

Nota prot. n° P65/4101 sott. 106/70 del 17 OTTOBRE 2000

Richiesta di chiarimento in merito all'attività n° 67 del D.M. 16 febbraio

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si comunica che l'argomento è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del D.P.R. n° 577/82.

Al riguardo il suddetto Comitato ha espresso il parere, condiviso dallo scrivente Ufficio, secondo il quale gli impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari che prevedono lavorazioni di tipo elettrochimico, non comportanti la fusione di metalli o di altre sostanze, non rientrano nelle attività di cui al punto 67 del D.M. 16 febbraio 1982.

Resta confermato, in ogni caso, l'obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio di incendio e di attuare le misure di prevenzione e protezione antincendio previste dal D.M. 10 marzo 1998.

Nota prot. n° P1105/4105 sott. 51 del 17 OTTOBRE 2000

D.M. 24 novembre 1984 - Sez. II punto 2.4.2, lettera e). - Quesito. -

Facendo seguito alla nota di questo Ispettorato prot. n° P125/4105 sott. 51 del 13 marzo 2000, si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Il parere del suddetto Comitato, condiviso dallo scrivente Ufficio, è che le condotte costituenti un acquedotto non siano da considerare canalizzazioni nell'accezione prevista dal punto 2.4.2, lettera e), della Sezione II del D.M. 24 novembre 1984.

Pertanto quanto descritto dal citato decreto non è applicabile alle tubazioni costituenti un acquedotto a meno che queste non siano posate all'interno di una canalizzazione.

Nota Prot. N° P914/4134 sott. 58 del 27 Novembre 2000

Attività n° 91 del D.M. 16 febbraio 1982. - Bruciatori combinati funzionanti con alimentazione mista gasolio e G.P.L.. - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si comunica che questo Ufficio ha provveduto ad acquisire al riguardo il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

L'avviso del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che possa essere ammessa la coesistenza in un'unica centrale termica tra un bruciatore alimentato a gasolio ed uno alimentato a G.P.L. purché:

- la centrale termica abbia accesso dall'esterno;
- venga realizzato all'esterno del locale un contenimento con soglia rialzata di altezza non inferiore a 20 cm ad almeno 60 cm dall'apertura di ventilazione;
- venga installato un rilevatore di G.P.L. a pavimento collegato ad un allarme e ad una elettrovalvola per l'intercettazione del gas all'esterno del locale.

Nota Prot. n° P1307/4122/1 sott. 3 Del 14 DICEMBRE 2000

Utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere. -Richiesta chiarimento.-

Si riscontra la nota indicata a margine per chiarire che il punto 17.3 del D.M. 9 aprile 1994, inerente le istruzioni da esporre in ciascuna camera delle attività ricettive turistico-alberghiere,

non vieta espressamente l'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici essendo questi apparecchi con resistenza non in vista.

Si ritiene pertanto che l'impiego di ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle camere degli alberghi possa essere consentito a condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e che gli apparecchi siano rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano periodicamente sottoposti ai necessari controlli sul regolare funzionamento e agli eventuali interventi di manutenzione.

Analogamente è possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei clienti osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere.

Nota Prot. n° P89/4109 sott. 44/C.2 Del 1° FEBBRAIO 2001

Circolo privato ove si svolgono trattenimenti danzanti. - Obblighi connessi con la prevenzione incendi. - Risposta a quesito. -

In relazione al quesito posto con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto, si conferma che, ai sensi del punto 83 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi dei locali di spettacolo e di intrattenimento in genere è correlata alla capienza superiore ai 100 posti dei locali stessi, a prescindere dal carattere "pubblico" o "privato" ad essi attribuito.

Per quest'ultimo aspetto, si rinvia comunque a quanto formulato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Amministrativa e Sociale, con nota prot. n° 10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984, trasmessa in allegato alla Lettera-Circolare prot. n. 12388/4109 del 14 giugno 1984.

Nota prot. n° P103/4101 soft. 72E Del 1° FEBBRAIO 2001

Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/98 e D.M. 4 maggio 1998 - Risposta a quesiti.-

Codesto Ufficio, con la nota che si riscontra, chiede di conoscere se il Comando, nella trattazione di una pratica di rinnovo del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/98 per un'attività non disciplinata da specifica regola tecnica di prevenzione incendi, può richiedere ulteriori misure di sicurezza ritenendo quelle esistenti insufficienti, anche se validate dal Comando stesso in occasione del primo rilascio del C.P.I..

Al riguardo, giova ricordare che l'art. 14 del D.P.R. n. 577/82 demanda ai Comandi Provinciali VV.F. il compito non solo della verifica della rispondenza alle norme e di criteri tecnici di prevenzione incendi, ma anche della valutazione dei fattori di rischio la quale, soprattutto a fronte di attività non normate, costituisce il parametro di riferimento a cui subordinare l'emissione dell'atto tecnico - amministrativo.

Ciò premesso, si conferma che, qualora in sede di esame degli atti connessi alla pratica di un'attività di cui viene richiesto il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, il Comando dovesse nutrire dubbi sull'idoneità dei mezzi di protezione antincendio riportati sul certificato stesso, può legittimamente - ma senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente - fare eseguire un sopralluogo al fine di verificare direttamente i fattori di rischio connessi alla tipologia di attività e richiedere, ove ritenuto necessario, l'adeguamento di misure e mezzi antincendio. Resta inteso che l'intero procedimento dovrà essere contenuto nei termini temporali previsti dal D.P.R. n. 37/98.

Ad adeguamento avvenuto, l'interessato inoltrerà al Comando istanza di sopralluogo a cui - rispondendo così al secondo quesito - è connesso il versamento d'importo corrispondente alla durata del servizio previsto per i sopralluoghi dal D.M. 4 maggio 1998.

Nota Prot. n° P 115/4146 sott. 35/B Del 12 FEBBRAIO 2001

Ricovero natanti di cui al punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 - Requisiti per l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi. -

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata inerente la questione di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio, in linea di massima, concor-

da con le argomentazioni interpretative espresse al riguardo dal Comando stesso.

La configurazione quale attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982 di una rimessa natanti richiede, infatti, il ricovero esclusivo di natanti azionati da motore a combustione interna e dotati di serbatoio fisso per il carburante. Tali caratteristiche sono peraltro richiamate nel testo del titolo VII del D.M. 31 luglio 1934 il quale - giova sottolinearlo - mantiene, per le rimesse nautiche, la propria validità.

Per quanto attiene, invece, al numero minimo di natanti da ricoverare affinché si determini l'assoggettabilità della relativa rimessa agli obblighi derivanti dalla prevenzione incendi, si fa rilevare che il citato punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 non pone - per autorimesse pubbliche, ricovero natanti e ricovero aeromobili - soglie minime, con ciò significando che, per tali tipologie di rimesse, l'assoggettabilità antincendi prescinde dal numero dei mezzi da ricoverare.

In conclusione, sono soggetti ai fini della prevenzione incendi - in quanto ricomprendibili al punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982 - le rimesse per natanti, anche per una sola unità, dotati di motore a combustione interna e serbatoio fisso per il contenimento del carburante.

**Nota Prot. n° P347/4101 sott. 72/C.1(22) Del 21 MARZO 2001
D.P.R. 447/1998 e D.P.R. 440/2000 - Quesiti. -**

Con riferimento ai quesiti formulati sulle procedure di prevenzione incendi da osservare in attuazione dei regolamenti sullo Sportello Unico per le attività produttive, si fornisce il seguente avviso, in attesa di emanare direttive organiche sulla materia.

- a) Per quanto attiene i termini temporali che il Comando VV.F. deve osservare nel rilascio di pareri allo Sportello Unico, si rammenta che l'art. 6 della legge 24 novembre 2000, n° 340, ha stabilito che il Comando VV.F. deve organizzarsi al fine di assicurare il coordinamento dei termini previste dal D.P.R. 37/1998 con quelli di cui al regolamento sullo Sportello Unico.
- b) Sulla modalità di presentazione delle istanze, il D.P.R. 440/2000 ha stabilito che, ove lo Sportello Unico sia operativo, l'utente deve inoltrare unicamente alla predetta struttura.

**Nota prot. n° P178/4108 sott. 22/24 Del 27 MARZO 2001
Attività di "demolizioni auto". -**

Si fa riferimento a quanto formulato da codesti Uffici con le rispettive note che si riscontrano, per confermare che la specifica attività di autodemolizione non rientra tra quelle soggette ai fini della prevenzione incendi in quanto non compresa nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, ma che nell'ambito della stessa potrebbero configurarsi le seguenti attività contemplate dal citato decreto:

- a) attività individuata al n° 8) qualora, per le operazioni di demolizione, si dovesse fare uso di gruppi da taglio utilizzanti gas combustibili e siano occupati più di 5 addetti;
- b) attività individuata al n° 55) qualora venga costituito deposito, anche all'aperto, dei pneumatici rimossi dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q.;
- c) attività individuata al n° 58) qualora venga costituito deposito, anche all'aperto, delle parti in materiale plastico asportate dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q.;
- d) attività individuata al n° 72) qualora siano occupati più di 25 addetti per le operazioni di smontaggio a freddo delle parti meccaniche.

**Nota prot. n° P350/4101 soft. 106.16 Del 27 MARZO 2001
Procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi -
Quesito.-**

In riscontro al quesito formulato da codesto Comando sulle procedure da seguire per il cambio di titolarità del Certificato di Prevenzione Incendi, si forniscono le seguenti precisazioni:

A) C.P.I. in corso di validità

Il Comando potrà procedere al cambio di titolarità una volta che abbia acquisito:

- istanza del nuovo soggetto che subentra quale titolare dell'attività
- dichiarazione del precedente intestatario del C.P.I., attestante che l'attività, all'atto della cessione, è invariata rispetto a quanto rilevato al momento del rilascio del C.P.I..

La suddetta procedura non ricade tra i servizi a pagamento di cui alla legge n° 966/1965, e la validità del C.P.I. a seguito del cambio di titolarità non può subire modifiche.

B) C.P.I. scaduto o da rinnovare

In tale circostanza si segue la normale procedura del rinnovo del CPI, di cui all'art. 4 del DPR n. 37/98.

Nota prot. n° P15/4139 sott. 6/II R (15) Del 2 MAGGIO 2001
Sicurezza degli impianti sportivi.-

Codesta Federazione, con la nota a margine indicata, ha fatto richiesta di chiarimenti sul decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza sugli impianti sportivi ed in particolare sul disposto dell'art. 19 relativo alla gestione della sicurezza.

L'elemento di maggior interesse dell'art. 19 è rappresentato dall'individuazione nel titolare dell'impianto o complesso sportivo, del responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza che con locuzione ormai di uso corrente viene definito "gestore della sicurezza".

Detta figura deve costantemente verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e pertanto costituisce presupposto per tale esercizio la disponibilità nel tempo dell'impianto sportivo, come peraltro precisa la norma attraverso il termine "mantenimento": per tale ragione il titolare, o persona appositamente incaricata od un suo sostituto, deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.

Pertanto per titolare dell'impianto deve intendersi il proprietario, salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico di concessione d'uso. In particolare il titolare dell'impianto deve:

- assolvere agli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro se ha lavoratori subordinati o equiparati;
- risarcire i danni causati a terzi frequentanti l'impianto da condizioni di pericolo degli ambienti dell'impianto ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile;
- dare attuazione agli obblighi connessi con la sicurezza degli impianti tecnici di cui alla legge 5 marzo 1990, n° 46;
- predisporre un piano di sicurezza dell'impianto con capacità superiore a 100 persone ai sensi del citato art. 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Il concessionario d'uso è viceversa colui che organizza l'attività sportiva sulla base di un titolo giuridico conferitogli dal titolare dell'impianto medesimo ed in tale veste:

- assolve ad eventuali funzioni gestionali delegati dal titolare;
- provvede agli adempimenti di sicurezza ed igiene del lavoro se ha lavoratori subordinati;
- ha la responsabilità connessa con la svolgimento dell'attività sportiva durante il periodo di concessione d'uso;
- adegua il proprio piano di sicurezza tenendo presente quello elaborato dal titolare.

I suddetti chiarimenti sono stati riportati in apposita pubblicazione edita dal C.O.N.I. nel 1998 con il patrocinio dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro.

Nota prot. n° P628/4101 sott. 72/C.1 (22) Del 17 MAGGIO 2001
D.P.R. 440/2000 - Quesito.-

Il D.P.R. 7 dicembre 2000, n° 440 che ha apportato modifiche ed integrazioni al D.P.R. n° 447/1998 in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi, ha chiaramente stabilito che il procedimento, sia esso semplificato (art. 4) o per autocertificazione (art. 6) ha inizio con la presentazione alla struttura dello Sportello Unico di un'unica domanda, corredata della neces-

saria documentazione.

Pertanto in materia di imposta di bollo, deve essere apposta una sola marca da bollo sull'unica domanda che va presentata alla Sportello Unico.

Lo Sportello Unico è tenuto a richiedere al Comando VV.F. il parere tecnico se l'attività produttiva ricade tra quelle ricomprese negli elenchi di cui al D.P.R. n° 689/1959 o al D.M. 16 febbraio 1982, inoltrando la specifica documentazione tecnica pervenuta, in conformità a quanto stabilito nel D.M. 4 maggio 1998.

Nota Prot. n° P622-638/4109 sott. 44/C.6 Del 25 Maggio 2001

Requisiti di reazione al fuoco dei tendoni utilizzati a copertura di impianti sportivi all'aperto. -

Con riferimento al quesito inerente l'argomento indicato in oggetto, si ritiene ammissibile l'utilizzo di tendoni, a copertura di impianti sportivi all'aperto, realizzati con materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, in analogia a quanto previsto al punto 2.3.4 del D.M. 19 agosto 1996 per i circhi, teatri tenda e strutture similari.

Nota prot. n. P615/4113 sott. 170 del 28 maggio 2001

Impiego di contenitori-distributori mobili di cui al D.M. 19/3/1990 in impianti di distribuzione carburanti ad uso privato - Quesito.

L'impiego dei contenitori-distributori mobili di cui al D.M. 19 marzo 1990, presso attività diverse da cave, cantieri ed aziende agricole, per rifornimento di automezzi a gasolio, determina la costituzione di un impianto di erogazione carburanti ad uso privato (Attività n. 18 del D.M. 16 febbraio 1982) il quale è tenuto ad osservare le norme di sicurezza del D.M. 31 luglio 1934.

Poiché l'art. 82 del D.M. 31 luglio 1934 prevede l'interramento dei serbatoi, si ritiene che l'impiego dei contenitori-distributori mobili, limitatamente a carburanti di categoria C, in attività diverse da quelle previste nel D.M. 19 marzo 1990, possa essere autorizzato ricorrendo alle procedure di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/1998.

Lettera-Circolare prot. P626/4188 sott. 4 del 30 maggio 2001

Gruppi elettrogeni direttamente connessi all'attività di produzione dell'energia elettrica.

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si chiarisce che lo scrivente Ufficio, con la nota prot. n. 8921/4188 del 27 maggio 1988, ha semplicemente confermato che **i gruppi elettrogeni di cui trattasi non rientrano nel campo di applicazione della Circolare ministeriale n. 31 del 31 agosto 1978, e non già la loro esclusione dall'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi.**

Tali impianti, infatti, alla sola condizione di avere potenza superiore a 25 Kw, sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi in quanto ricompresi al punto 64 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Fanno eccezione i soli gruppi elettrogeni funzionalmente inseriti nel ciclo produttivo connesso con l'attività di estrazione-coltivazione mineraria in terra ferma, così come chiarito da questa Direzione Generale con Lettera-Circolare prot. n. P1066/4167 del 19 maggio 1997.

ALLEGATO

Nota prot. n. 8921/4188 sott. 4 del 27 maggio 1988

Gruppi elettrogeni direttamente connessi all'attività di produzione e trasporto di energia elettrica.

Con riferimento alla nota cui si risponde, si conferma che **i gruppi elettrogeni a servizio delle Stazioni elettriche, delle centrali idroelettriche, delle dighe e dei ripetitori radio possono essere considerati installazioni inserite in processi di produzione industriale e quindi non rientrano nel campo di applicazione della circolare ministeriale n. 31 del 31/8/1978.**

Nota prot. n. P722/4109 sott. 44/B del 14 giugno 2001

Discoteche all'aperto - Obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio - Quesito.

Con riferimento al quesito posto, si fa presente che il D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 che in atto regola il servizio di vigilanza antincendio reso da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, dispone all'art. 4, comma 3, lettera g) che nei "locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone", il suddetto servizio sia obbligatorio **indipendentemente dal fatto che il locale sia all'aperto o al chiuso.**

Nota prot. n. P747/4101 sott. 72/C1 (17) del 18 giugno 2001

D.M. 9 aprile 1994 - Caratteristiche idrauliche della rete idranti - Quesito.

Le caratteristiche idrauliche della rete idranti stabilite al punto 11.3.2.2 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, sono le stesse previste al punto 9.1 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica).

In entrambi i decreti è stabilito che "L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 lt/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Pertanto il requisito minimo richiesto per l'impianto idrico è quello di garantire una portata complessiva di almeno 360 lt/min. per una durata di 60 minuti.

Nota prot. n. P767/4101 sott. 72/C.1 (22) del 27 giugno 2001

Rapporti tra i Comandi Provinciali VV.F. e gli Sportelli unici per le attività produttive - Quesiti.

Con riferimento ai quesiti formulati dal Comando VV.F. di Lecce su alcune problematiche relative ai rapporti tra i Comandi VV.F. e gli Sportelli unici per le attività produttive, si forniscono i seguenti chiarimenti e precisazioni.

CONFERENZA DI SERVIZI

1) La legge 340/2000 agli articoli 9-12 ha completamente riscritto la disciplina della conferenza dei servizi mediante una nuova formulazione degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.

In particolare la predetta legge 340/2000 ha stabilito che "il provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate alla predetta conferenza".

Ne consegue pertanto che l'invio di un parere scritto non è equipollente alla partecipazione alla conferenza di servizi con un proprio rappresentante.

2) L'art. 11, comma 6, della sopracitata legge 340/2000 stabilisce che "ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa".

Pertanto il rappresentante del Comando VV.F., in seno alla conferenza di servizi dovrà essere appositamente delegato dal proprio dirigente e scelto tra i funzionari R.T.A. sulla base della specifica competenza sulla materia da trattare.

3) Il Comando VV.F. viene convocato alla conferenza dei servizi per esprimersi in materia di sicurezza antincendio, indipendentemente se l'attività sia ricompresa o meno negli elenchi di cui al D.P.R. 689/1959 o del D.M. 16 febbraio 1982.

PARERI DA FORNIRE ALLO S.U. SUI PROGETTI

4) Il parere in deroga, disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. 37/1998, per poter essere rilasciato allo Sportello unico, necessita che venga sottoscritto apposito protocollo di intesa tra la struttura dello Sportello unico interessato, il Comando VV.F. e l'Ispettorato Regionale VV.F., e deve te-

nere in debito conto i necessari tempi previsti dal D.P.R. 37/1998.

5) Il Comando VV.F. è tenuto a dare riscontro alle richieste di pareri che gli pervengono dallo Sportello unico, unicamente alla suddetta struttura. Sarà compito del responsabile dello Sportello unico tenere i rapporti con le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate sull'argomento trattato.

6) I procedimenti di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. 447/1998, come chiaramente stabilito dal D.P.R. 440/2000 hanno inizio presentando un'unica istanza allo Sportello unico, che pertanto è l'unica soggetta ad imposta di bollo.

PAGAMENTO DEL SERVIZIO RESO DAL COMANDO

La legge 966 del 1965, disciplinando i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha ricompreso in tali servizi anche i pareri sui progetti e le visite da effettuarsi sulle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del D.P.R. 547 del 1955.

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

In materia di prevenzione incendi le innovazioni procedurali introdotte dal regolamento sullo S.U., trovano applicazione limitatamente alla attività istruttoria finalizzata al rilascio di pareri sui progetti e non alla successiva attività di controllo finalizzata al rilascio ed al rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, per la quale resta confermata la piena applicazione della legge 966 del 1965, del D.P.R. 577 del 1982 e del D.P.R. 37 del 1998.

Premesso quanto sopra, al fine di raccordare le procedure per il rilascio dell'agibilità o del nulla osta all'esercizio dell'attività stabilite all'art. 9 del D.P.R. 447/1998, con quelle connesse alle verifiche-sopralluogo in materia di prevenzione incendi, il Ministro dell'Interno con propria direttiva del 31 maggio 2000 ha stabilito che l'istanza di sopralluogo, corredata della prevista documentazione tecnica, nonché della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 3, comma 5, del D.P.R. 37/1998, deve essere presentata da parte dell'interessato allo Sportello unico, che provvederà all'immediato inoltrare al Comando VV.F., per i successivi adempimenti.

L'acquisizione da parte dello Sportello unico della dichiarazione di inizio di attività, di cui sopra, costituisce autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, fino alla comunicazione dell'esito del sopralluogo da parte del Comando VV.F., ai sensi dell'art. 9, comma 6 del citato D.P.R. 447/1998.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità di pagamento del servizio, stabilite all'art. 10 del D.P.R. 447/1998, così come modificato dal D.P.R. 440/2000, per quanto sopra chiarito, trovano applicazione limitatamente alla attività istruttoria connessa con il rilascio di pareri sui progetti nei procedimenti del tipo semplificato e per autocertificazione, mentre non sono applicabili alla attività di controllo svolta dai Comandi VV.F. connessa al rilascio ed al rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, per la quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

<p>Nota prot. n. P819/4101 sott. 72/C.1 (22) del 3 luglio 2001 Sportelli unici per le attività produttive.</p>
--

In relazione ai quesiti formulati nella nota a margine indicata, si forniscono i seguenti chiarimenti.

A) Obbligo di presentare le istanze allo sportello unico

Il D.P.R. 440/2000 ha stabilito che laddove la struttura dello sportello unico sia già operante, le istanze relative ai pareri sui progetti vanno presentate esclusivamente a tale struttura.

Al riguardo si condivide il parere espresso da codesto Comando, per cui lo Sportello unico è da ritenersi "operativo" quando abbia sottoscritto protocolli di intesa con le varie amministrazioni pubbliche, chiamate ad esprimere il parere di competenza nei vari endoprocedimenti.

B) Procedimento per autocertificazione

La procedura per autocertificazione, disciplinata dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. 447/1998, si basa su dichiarazioni asseverate da professionisti abilitati che sotto la propria responsabilità sottoscrivano i progetti e ne attestano la conformità alle vigenti disposizioni normative.

Ciò premesso e sulla base dei chiarimenti forniti con la direttiva del Ministro dell'Interno del 31 maggio 2000, si precisa che, in materia di prevenzione incendi, i progetti possono essere oggetto della procedura autocertificata alle seguenti condizioni:

- a) l'attività non sia ricompresa tra quelle previste all'art. 27 del D.l.vo 112 del 1998 ed all'art. 1, comma 3, del D.P.R. 447 del 1998;
- b) fatte salve le esclusioni di cui sopra, l'attività deve essere regolata da specifiche disposizioni di prevenzione incendi (norme verticali);
- c) la dichiarazione asseverata, attestante la conformità del progetto alle specifiche disposizioni normative, deve essere sottoscritta da tecnico professionista iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 1 della legge 818 del 1984;
- d) la documentazione tecnica progettuale da presentare, insieme alla dichiarazione asseverata, deve essere quella stabilita nell'allegato I del D.M. 4 maggio 1998 per le attività regolate da specifiche disposizioni antincendio.

Il Comando VV.F., in base al preciso disposto dell'art. 7 del D.P.R. 447/1998, verifica la conformità del progetto autocertificato alle vigenti disposizioni e pertanto tale adempimento deve essere espletato da personale avente specifica competenza tecnica, non potendosi limitare ad un semplice controllo formale degli atti, che peraltro costituisce compito affidato alla struttura dello Sportello Unico, ai sensi del citato art. 7.

Nota prot. n. P797/4122 sott. 32 del 5 luglio 2001
DM 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando con la nota indicata a margine, si precisa quanto segue:

- 1) gli spazi per esercitazioni ricadenti nella fattispecie di cui al punto 1 dell'allegato "A" della lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, (quali ad esempio aule per disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali, ecc.), possono essere dotati di una sola uscita, coincidente anche con la porta di accesso, secondo quanto previsto al 3° capoverso del p.to 5.6 del D.M. 26 agosto 1992.
- 2) Il chiarimento riportato al citato punto 1 dell'allegato "A" della lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, è riferito unicamente agli spazi per esercitazioni come definiti al 1° capoverso del punto 6.1 del D.M. 26 agosto 1992, e non può essere esteso pertanto ad altri locali ad uso collettivo (attività parascolastiche, mense, dormitori, ecc.)

Nota prot. n. P848/4106 sott. 57 del 10 luglio 2001
Circolare Ministeriale n. 74 del 20/09/56 - Distanze di sicurezza esterna per depositi di bombole di G.P.L. di II categoria - Quesito.

Con riferimento al quesito posto, teso a chiarire se, per i depositi di bombole di G.P.L. di 2ª categoria, la distanza di sicurezza esterna, debba essere osservata anche nei confronti dei confini di aree edificabili, lo scrivente Ispettorato è del seguente avviso.

Premesso che la C.M.I. n. 74/56, art. 31 2° comma, consente che i depositi di bombole di g.p.l. di 2ª e 3ª categoria possano essere ubicati all'interno dei centri abitati, si ritiene pertanto che la distanza di sicurezza esterna prevista dall'art. 35 per i depositi di che trattasi deve essere osservata nei confronti dei fabbricati e dei manufatti.

Tuttavia, a salvaguardia dei diritti costituzionali dei terzi, si precisa che qualora, per effetto di variazioni intervenute, venga a mancare la predetta distanza di sicurezza, il deposito di bombole dovrà essere rimosso a carico del titolare.

Nota prot. n. P846/4134 sott. 58 del 17 luglio 2001
Determinazione del versamento da richiedere per l'espletamento della pratica di prevenzione incendi.

In relazione al quesito di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con

l'interpretazione data da codesti Uffici in materia di determinazione del versamento da richiedere per l'espletamento della pratica di prevenzione incendi inerente un'attività generale comprendente più attività singolarmente soggette, anche se individuate dal medesimo punto dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Per i casi specifici prospettati, si conferma che ogni locale caldaia (att. 91) e ogni serbatoio o gruppo di serbatoi per g.p.l. posto a distanza superiore a m. 15 rispetto ad altro serbatoio o gruppo di serbatoi (att. 4/b), **costituiscono attività distinte e per ognuna di esse va richiesto il corrispondente importo di versamento.**

Nota prot. n. P1317/4183 sott. 10 del 17 luglio 2001

Forni da pane alimentati a legna ubicati all'interno di centri commerciali.

In relazione al quesito inerente l'oggetto posto con le note che si riscontrano, lo scrivente Ufficio - in via di principio - non può che ribadire quanto indicato al riguardo dalla Circolare n. 52 del 20 novembre 1982, pur richiamando il principio generale che demanda alla valutazione del Comando Provinciale la facoltà d'impartire prescrizioni di sicurezza correlate alla specificità dell'insediamento da proteggere.

Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno far rilevare che primaria misura di sicurezza da fare osservare è la separazione, mediante strutture e porte resistenti al fuoco, tra l'area d'ubicazione del forno ed i settori aperti al pubblico.

Si concorda, infine, con il parere dell'Ispettorato in indirizzo di realizzare **all'esterno il deposito della legna e di detenerne presso il locale forno solamente il quantitativo minimo strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero.**

Nota prot. n. P884/4122 sott. 32 del 18 luglio 2001

Applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie - Quesito.

Con riferimento al quesito formulato si ribadisce, in linea con quanto già precisato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, l'applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie.

Quanto sopra è pienamente coerente con quanto riportato nell'art. 8 del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitarie ai fini delle norme contenute nel D.Lgs n. 626/1994), là dove viene precisato che "... i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste (dal D.M. 26.8.1992), possono essere trattati in deroga...".

In atto le procedure di deroga in materia di prevenzione incendi sono disciplinate dall'art. 6 del D.P.R. n. 37/1998.

Nota prot. n. P892/4109 sott. 53/bis del 23 luglio 2001

Locali di pubblico spettacolo - Caratteristiche dei materiali delle condotte di ventilazione - Quesito.

Con riferimento al quesito trasmesso dal Comando VV.F. di Brescia sulle caratteristiche dei materiali delle condotte di ventilazione installate nei locali di pubblico spettacolo, nel concordare con il parere espresso da codesto Ispettorato, si allegano pareri formulati in passato sull'argomento da questa Amministrazione.

Nota prot. n. P1931-2278/4109 sott. 53 del 18 novembre 1996

Materiale in lastre per realizzazione condotte coibentate di ventilazione per riscaldamento - Quesito.

In relazione all'istanza presentata su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si fa presente che, ove la norma prescriva materiali con classe di reazione al fuoco 0, non possono essere utilizzati materiali con doppia classificazione, anche se

classificati in classe 01.

Nota prot. n. P160/4113 sott. 170 del 17 agosto 2001

Attività 15 e 18 di cui al D.M. 16 febbraio 1982 - Impianti in uso presso aziende agricole - Assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Con riferimento alle note indicate a margine, si precisa quanto segue.

Gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico o privato, destinati al rifornimento di autoveicoli circolanti su strada, devono osservare le norme tecniche di cui al D.M. 31 luglio 1934 (che prevede, tra l'altro, l'interramento dei serbatoi), e sono soggetti al rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 32/98 oltre che alla vigente disciplina fiscale.

Detti impianti sono ricompresi nel **punto 18** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, indipendentemente dalla capacità dei serbatoi.

Per tenere conto delle esigenze specifiche di alcune attività, tra cui le aziende agricole, il D.M. 19 marzo 1990 ha previsto la possibilità di utilizzare contenitori-distributori mobili, di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, esclusivamente per carburanti di categoria C e con capacità non superiore a 9.000 litri; tali installazioni non sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Infine i depositi di oli minerali ad uso agricolo sono soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi qualora di capacità superiore a 25 m³, configurandosi come attività individuata al **punto 15** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Lettera-circolare prot. n. P951/4122 sott. 54/9 del 30 agosto 2001

Altezza minima delle porte situate sulle vie di uscita e di emergenza.

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che **il valore minimo di 2 m.** previsto per l'altezza delle uscite dal punto 3.12 del D.M. 30 novembre 1983, **non sia riducibile con l'applicazione delle tolleranze dimensionali** di cui al punto 5 dello stesso decreto.

Quanto sopra in considerazione dell'art. 33 del D.L.vo n. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, che ugualmente fissa in 2 m. l'altezza minima delle vie ed uscite di emergenza senza tuttavia consentire l'applicazione di tolleranze, ammesse unicamente per le misure di larghezza.

Pertanto altezze inferiori a 2 m. potranno essere autorizzate, caso per caso, ricorrendo alla procedura di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

Nota prot. n. P854/4108 sott. 22/24 del 4 settembre 2001

Depositi per la custodia giudiziale di veicoli sottoposti a sequestro diffida - Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto ed in relazione alla diversità e peculiarità delle varie tipologie di depositi giudiziali in argomento, si ritiene che, per quanto attiene esclusivamente l'aspetto antincendio, i medesimi possano essere configurati nell'ambito della casistica di seguito riportata:

A) Depositi al chiuso

A1) Depositi al chiuso nei quali sono previsti veicoli con carburante e batteria collegata.

Tale tipologia di attività è individuabile nella att. 92 dell'allegato D.M. 16 febbraio 1982 qualora la capacità prevista sia superiore a n. 9 autoveicoli e pertanto, in analogia a quanto previsto per le autorimesse, dovranno essere applicati i criteri tecnici applicabili di cui al p.to 3 del D.M. 1° febbraio 1986, i criteri generali antincendio di cui al D.M. 10 marzo 1998 e le misure antincendio dettate in sede preventiva di esame progetto dai locali Comandi Provinciali VV.F. in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta.

Lo stesso dicasi per le altre eventuali attività secondarie a rischio specifico elencate nel D.M.

16 febbraio 1982 presenti nell'ambito nei depositi al chiuso in argomento.

Per i depositi di capacità inferiore a n. 9 autoveicoli dovranno essere adottati i criteri di cui al punto 2 dello stesso D.M. ed i criteri generali antincendio applicabili di cui al D.M. 10 marzo 1998.

Per le altre attività secondarie a rischio specifico in essi inserite non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59, dovranno in ogni caso essere osservate le specifiche normative di sicurezza ed in assenza di queste i criteri generali di sicurezza antincendio previsti dal D.M. 10 marzo 1998. Il tutto comunque sotto la diretta responsabilità del titolare.

A2) Depositi al chiuso nei quali sono previsti veicoli senza carburante e batteria non collegata.

Tale tipologia di attività è individuabile nella att. 88 dell'allegato D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie del deposito sia superiore a 1.000 mq. e pertanto, in analogia a quanto previsto per le attività non normate, dovranno essere applicati i criteri generali antincendio di cui al D.M. 10 marzo 1998 e le misure antincendio dettate dai locali Comandi Provinciali VV.F. in sede preventiva di esame progetto in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta.

Lo stesso dicasi per le eventuali altre attività secondarie a rischio specifico elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 presenti nell'ambito nei depositi al chiuso in argomento.

I depositi al chiuso di superficie inferiore a 1.000 mq e le altre attività secondarie a rischio specifico in essi inserite non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59, dovranno osservare le specifiche normative di sicurezza ed i generali criteri di sicurezza antincendio applicabili previsti dal D.M. 10 marzo 1998.

Il tutto comunque sotto la diretta responsabilità del titolare.

Si evince pertanto che la scelta circa la tipologia di deposito (A1 e/o A2) da adottare ricade nelle esclusive competenze del titolare del deposito.

B) Depositi all'aperto

B1) Depositi all'aperto con attività soggette al controllo VV.F.

Tali depositi sono soggetti al controllo ed alla preventiva approvazione del locale Comando VV.F., qualora in essi si possano individuare le attività di cui agli elenchi o tabelle di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59.

In particolare si rileva che tra tali attività quelle maggiormente ricorrenti nei depositi giudiziari sono ad esempio i depositi, anche all'aperto, di pneumatici o parti in materiale plastico superiori a 50 q.li individuabili nei punti n. 55 e n. 58 del D.M. 16 febbraio 1982, mentre per le lavorazioni possono essere individuate le attività n. 8 e n. 72.

Per quanto attiene tali attività soggette al controllo VV.F. devono ovviamente essere osservati gli adempimenti e le specifiche normative di prevenzione incendi ove esistenti ed, in assenza, i criteri generali del D.M. 10 marzo 1998 e quelli dettati dai locali Comandi Provinciali VV.F. in sede preventiva di esame progetto in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta.

L'attività comunque caratterizzante dei depositi all'aperto in argomento è indubbiamente il parcheggio dei veicoli che, pur non essendo soggetta alla preventiva autorizzazione del locale Comando VV.F., dovrà in ogni caso osservare i criteri di cui al punto 7 del D.M. 1° febbraio 1986 ivi compresa la realizzazione di impianti idrici antincendio.

In particolare si ritiene che il criterio di cui al punto 7.1 riguardante la interposizione di spazi scoperti, debba essere realizzata anche nell'ambito del deposito ogni 100 autoveicoli e comunque rispetto ai fabbricati.

Ciò consentirebbe la realizzazione di strade, corsie o fasce di rispetto interne tali da poter evitare la propagazione dell'incendio all'intero deposito e di agevolare eventuali operazioni di spegnimento.

Detta distanza minima di rispetto pari a m. 1,5 si ritiene debba essere osservata quale distanza di protezione dai confini di proprietà, anche nel caso non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione dell'incendio verso terzi.

In tal senso questa distanza andrà a creare una fascia esterna di protezione che pertanto andrà mantenuta libera da vegetazione arborea/erbacea e da ogni materiale o apparecchiatura.

B2) Depositi giudiziari all'aperto con attività non soggette al controllo VV.F.

Sebbene il deposito all'aperto e le attività in esso inserite possano essere non soggette al controllo dei VV.F., si ritiene che in ogni caso debbano essere adottati i criteri tecnici di sicurezza antincendio previsti al precedente punto b1) riferiti alla realizzazione di distanze di protezione dai confini di proprietà, fasce di rispetto interne tra zone di parcheggio superiori a 100 autoveicoli e tra esse ed i fabbricati, eventuali impianti idrici antincendio ogni 100 veicoli.

Quanto sopra evidenziato si ritiene possa costituire criterio di riferimento sia per le misure di sicurezza antincendio da attuare presso i predetti depositi, che per l'eventuale azione di controllo di competenza di codesto Comando.

Nota prot. n. P980/4122 sott. 67 del 5 settembre 2001

D.M. 16 maggio 1987 n. 246 - Impianti antincendio - Quesito.

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che ai fini della realizzazione dell'impianto antincendio di cui al punto 7 del D.M. n. 246/87, possono essere installati naspi DN 25 che dovranno garantire le caratteristiche idrauliche e l'autonomia previste al citato punto 7.

Quanto sopra anche in analogia con il chiarimento fornito al punto 4 dell'allegato "A" della lettera-circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 per l'edilizia scolastica, e con i criteri di dimensionamento degli impianti di estinzione previsti dalla norma UNI 10779 (edizione settembre 1998 per le aree di livello di rischio 2).

Nota prot. n. P1003/4109 sott. 44/B del 11 settembre 2001

D.M. 19 agosto 1996 - Quesito.

Con riferimento al quesito formulato sul punto 4.3.1 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996, relativo alle dimensioni dei gradini realizzati in corrispondenza dei passaggi interni alla sala, si concorda con il parere espresso dal Comando VV.F.

Quanto sopra trova conferma nell'art. 9 del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per gli impianti sportivi), dove è ammesso per i gradini delle scale di smistamento all'interno dell'area riservata agli spettatori, la variabilità graduale dell'alzata e della pedata tra un gradino ed il successivo in ragione di una tolleranza del 2%.

Nota Prot. n° P1201/4147 sott. 4 del 26 ottobre 2001

D.M. 19 agosto 1996 e Circolare M.I. n° 75 del 3 luglio 1967 – Quesito.-

Con riferimento al quesito posto, inerente l'oggetto, si fa presente che il divieto originariamente previsto dalla circolare n° 75/1967, circa la coesistenza in uno stesso edificio di locali adibiti ad esposizione e vendita ed attività di pubblico spettacolo, è da intendersi di fatto abrogato sulla base di quanto disposto dal punto 2.1.1, lettera c), dell'allegato tecnico al D.M. 19 agosto 1996, che costituisce atto normativo successivo e di rango superiore rispetto alla citata circolare n° 75/1967.

Si ritiene inoltre che, poiché le sale giuoco del "Bingo", come chiarito con lettera circolare prot. n° P1071/4109 sott. 44/C.7 del 21 settembre 2001, sono assimilabili ai locali di trattenimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del D.M. 19 agosto 1996, non sussistono vincoli ostativi alla coesistenza delle suddette sale nel volume di edifici destinati anche ad attività di esposizione e vendita ricomprese nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Nota Prot. n° P1208/4108 sott. 22/15 del 7 novembre 2001

D.M. 1° febbraio 1986. – Sosta autovetture all'interno di autorimesse pubbliche sorvegliate. – Quesito. –

Con riferimento al quesito posto, lo scrivente ufficio ritiene che la soluzione progettuale prospettata, relativa ad un'autorimessa pubblica, sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, nella quale i posti auto sono disposti in modo che una fila di autoveicoli non ha accesso diretto dalla corsia di manovra, sia accettabile in quanto non in contrasto con il

D.M. 1° febbraio 1986, fermo restando l'osservanza della superficie specifica di parcheggio prevista al punto 3.3 del citato decreto (almeno 10 m²).

Infatti ricade tra i compiti del personale addetto provvedere alla movimentazione degli autoveicoli all'interno dell'autorimessa ed al loro corretto parcheggio.

Nota Prot. n° P1187/4147 sott. 4 del 7 novembre 2001

Centri commerciali – Rilascio C.P.I. e adempimenti connessi al D.lgs. 626/94. -

In relazione alla problematica delineata dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata, si fa presente che, per i casi di specie, lo scrivente Ufficio è del parere che una corretta procedura dovrebbe seguire la seguente impostazione:

FASE PROGETTUALE

Presentazione di un unico progetto per l'intero complesso commerciale e rilascio di un unico parere di conformità.

Eventuali successive varianti – salvo che non costituiscano stravolgimento del progetto iniziale, ovvero che non comportino sostanziali modifiche degli assetti planovolumetrici e distributivi già approvati, con particolare riguardo alle aree comuni -, saranno oggetto di ulteriori parziali pareri da richiedersi in maniera specifica dai diretti interessati.

FASE DI VISITA SOPRALLUOGO

- Presentazione, da parte dell'Amministratore o di altra figura responsabile, di richiesta di apposito certificato di prevenzione incendi per le parti comuni (gallerie, autorimesse, impianti, ecc).

Il Comando rilascerà il relativo C.P.I. intestato al Condominio o Consorzio commerciale.

- Presentazione, da parte dei titolari responsabili delle singole attività soggette ai fini della prevenzione incendi presenti nell'ambito del complesso, di propria istanza di sopralluogo.

Il Comando rilascerà, per ogni attività in questione, distinto C.P.I. intestato al rispettivo titolare.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS. 626/94.

Si richiama quanto già espressamente indicato dal D.M. 10 marzo 1998 ai punti 7.4 dell'Allegato VII e 8.2 dell'Allegato VIII relativamente ai luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio, facenti capo a titolari diversi.

Nota Prot. n° P1230/4122/1 sott. 3 del 8 novembre 2001

Case ed appartamenti per vacanze. – Applicabilità del D.M. 9 aprile 1994. –

Con riferimento al chiarimento richiesto da codesto Comando Provinciale VV.F., si ribadisce che le attività classificate come "case ed appartamenti per vacanze" dall'Azienda di promozione turistica rientrano nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e pertanto sono tenute ad osservare le prescrizioni tecniche impartite con il citato decreto.

Le suddette attività, come chiarito dalla circolare n° 36 dell'11 dicembre 1985, non sono soggette ai controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco; pertanto la vigente normativa di prevenzione incendi deve essere osservata sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività.

Nota Prot. n° P1362/4113 sott. 149 del 11 dicembre 2001

Modifiche su impianti distribuzioni carburanti per autotrazione (Att. n° 18 del D.M. 16 febbraio 1982). Procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37. – Risposta a quesito. –

In relazione al quesito formulato dal Comando VV.F. in indirizzo si richiama in generale la disposizione dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 37/1998.

La citata disposizione prevede che, per ogni modifica degli impianti in oggetto indicati, la quale comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'interessato è

tenuto ad avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/1998 (esame progetto e sopralluogo per rilascio di un nuovo Certificato di prevenzione incendi).

Premesso quanto sopra, e fatto salvo quanto già chiarito con lettera-circolare P687/4113 sott. 87 del 22 giugno 1999 in merito alla installazione di sistemi di recupero vapori, le modifiche presso gli impianti in questione per le quali è necessario avviare le procedure del citato art. 5, comma 3, sono da correlare a:

- a) incremento di stoccaggio di carburanti;
- b) sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A;
- c) installazione di nuovi erogatori;
- d) realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell'impianto.

Per i casi non ricadenti tra quelli sopra menzionati, si ritiene sufficiente una comunicazione al Comando VV.F., corredata da idonea documentazione tecnica.

Nota Prot. n. P1416 / 4122 sott. 54/9 del 21 dicembre 2001
Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 – Lunghezza delle vie di esodo.-

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull'argomento in oggetto indicato., visto il parere espresso con nota n. P1096/4122 del 3 novembre 2000, si precisa che i Comandi Provinciali VV.F. possono direttamente autorizzare lunghezze di esodo superiori a 30 metri, nell'ambito di strutture commerciali, senza fare ricorso alla procedura di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/1998.

Nota Prot. n° P64/4108 sott. 22/85 del 18 gennaio 2002
Autorimesse – Risposta a richiesta chiarimenti. –

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si conferma che, ai sensi del punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, sono soggette alle visite di prevenzione incendi e, quindi, al rilascio del certificato di prevenzione incendi, le "autorimesse private con più di 9 autoveicoli" e le "autorimesse pubbliche", queste ultime indipendentemente dal numero di autoveicoli in parcheggio.

Si fa infine presente che i parcheggi all'aperto, benché debbano essere rispondenti – ove realizzati su terrazze o su suoli privati - a quanto prescritto al punto 7. del D.M. 1° febbraio 1986, non sono soggetti alle visite di prevenzione incendi.

Nota Prot. n° P182/4101 sott. 135/B del 5 marzo 2002
Quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, etc.. –

Con riferimento alle note indicate a margine, si ritiene che l'attività in oggetto sia assoggettabile al punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora i locali adibiti a deposito abbiano una superficie lorda superiore a 1000 m².

A parere di questo Ufficio, infatti, nel caso in specie non si configura né un'attività di cui al punto 46 del citato decreto, che si riferisce a materiali non assimilabili a granaglie, sfarinati, mangimi, etc., né un'attività individuata al punto 36, mancando l'impianto di essiccazione.

Nota Prot. n. P287/4118/1 sott. 44 del 4 aprile 2002
Università e Istituti di istruzione universitaria – Servizi a pagamento di prevenzione incendi – Quesito.-

Con riferimento al quesito inoltrato, inteso a conoscere se nei confronti delle università si applichi l'esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, si fornisce il seguente avviso.

La legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla "Istituzione del Ministero dell'Università e della

Ricerca Scientifica”, in particolare all’art. 6 ha previsto per le istituzioni universitarie una condizione di forte autonomia ed il riconoscimento di una personalità giuridica propria, per cui le fa escludere dalla tipologia delle Amministrazioni dello Stato, richiamata all’art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965.

Ciò premesso si ritiene che nei confronti delle suddette istituzioni non possa applicarsi l’esenzione di cui all’art. 1 della citata legge n. 966/1965.

Per chiarimenti sulla locuzione “Amministrazione dello Stato” si rinvia alla lettera-circolare n. P541/4118/1 sott. 44 dell’1 aprile 1995, redatta su conforme parere dell’Ufficio Studi, Affari Legislativi della Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi.

Nota Prot. n. P304/4122/1 sott. 3 del 8 aprile 2002

Attività turistico-alberghiere – Successione di provvedimenti normativi – Quesiti.-

Con riferimento ai quesiti formulati da codesto Comando VV.F. nella nota a margine, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) CHIARIMENTI SULL’ART. 22 DEL D.P.R. N. 577/1982

L’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 577/1982, ha stabilito che, fino a quando non entreranno in vigore le norme e le specifiche tecniche di cui all’art. 11 dello stesso decreto, si applicano le norme ed i criteri tecnici previgenti in materia di prevenzione incendi.

Il Ministro dell’Interno con decreto 9 aprile 1994, emanato ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 577/1982, ha provveduto a rielaborare ed aggiornare i criteri tecnici di sicurezza antincendio degli edifici destinati ad attività alberghiere stabiliti con lettera-circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974.

Il suddetto decreto ministeriale, abroga pertanto la previgente normativa e stabilisce in particolare per le attività esistenti specifiche misure di sicurezza da attuare entro termini temporali che in atto risultano prorogati sino al 31 dicembre 2004, ai sensi della legge 31 dicembre 2001, n. 463.

2) CHIARIMENTI SUI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DA VERIFICARE NELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI

le strutture ricettive esistenti al d.m. 9 aprile 1994, nelle more dell’attuazione dei necessari adeguamenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di sicurezza antincendio.

a) Attività in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi o del Nulla Osta Provvisorio

- le attività in possesso del C.P.I. devono essere rispondenti alla normativa di sicurezza antincendio vigente al momento della loro realizzazione;
- le attività in possesso del N.O.P. devono essere rispondenti alle misure minime ed essenziali di cui all’allegato A della legge n. 406/1980, ai sensi del disposto dell’art. 2 della legge n. 818/1984.

b) Attività sprovvista del Certificato di Prevenzione incendi e del Nulla Osta Provvisorio

Caso b1

Le predette attività, se risultano preesistenti al 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore della legge n. 818/1984), devono essere rispondenti almeno alle misure minime ed essenziali di cui all’allegato A della legge n. 406/1980.

Caso b2

Per le attività realizzate nel periodo successivo al 10 dicembre 1984 e prima della entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, la normativa di riferimento è quella riportata nella lettera-circolare n. 27030/4122 del 21 ottobre 1974.

Occorre tuttavia evidenziare che il D.M. 9 aprile 1994, prevede, per le attività ad esso preesistenti, misure di sicurezza antincendio che in taluni casi risultano meno gravose di quelle stabilite nella circolare del 1974 (p.e. la non obbligatorietà in taluni casi della 2° scala).

Pertanto in sede di verifica-sopralluogo, occorre prendere a riferimento, in via generale, le misure previste nella predetta circolare e, laddove esse risultano più gravose rispetto a quelle stabilite nel D.M. 9 aprile 1994, possono ritenersi accettabili queste ultime.

Il Comando VV.F., accertata la rispondenza della struttura ai requisiti sopra riportati, rilascerà all'interessato apposita attestazione, prescrivendo altresì la presentazione di un progetto di adeguamento al D.M. 9 aprile 1994, entro precisi termini temporali, qualora l'interessato non abbia già provveduto.

In sede di sopralluogo, il Comando è tenuto altresì ad accertare che da parte del datore di lavoro siano stati attuati gli specifici adempimenti in materia di sicurezza antincendio, stabiliti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dal collegato D.M. 10 marzo 1998.

3) CHIARIMENTI SUL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

I certificati di prevenzione incendi delle attività alberghiere vanno rinnovati secondo le procedure stabilite dall'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998, tenuto conto dei chiarimenti forniti con lettera-circolare n. P03/4101 sott. 72/E del 5 febbraio 1999.

Si precisa che la validità non potrà superare il 31 dicembre 2004, se l'attività deve adeguarsi alle misure previste nel D.M. 9 aprile 1994.

Nota Prot. n° P331/4122 sott. 67 del 18 aprile 2002 D.M. 16 maggio 1987, n° 246. – Quesito. –

Codesta ditta, con nota pervenuta il 19 marzo c.a., ha formulato un quesito sul decreto in oggetto indicato e relativo agli edifici di tipo "b" (altezza antincendi compresa tra 24 e 32 metri), esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e sprovvisti di impianto idrico antincendio.

Il citato decreto, abroga la previgente normativa di settore, ivi compresa la circolare del Ministero dell'Interno n° 6 del 16 gennaio 1949, e pertanto per gli edifici di tipo "b" preesistenti, non sussiste l'obbligo di installare l'impianto idrico antincendi, qualora ne siano sprovvisti.

Si rammenta che per gli edifici esistenti e dotati di tali impianti, sussiste l'obbligo di mantenerli in esercizio e pienamente efficienti.

Nota Prot. n° P1082/4134 sott. 53 del 30 aprile 2002 Installazione di generatori di aria calda all'esterno dell'edificio. – Quesito. –

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si comunica che l'argomento è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi il cui parere, con il quale si concorda, è che l'installazione di bruciatori all'esterno dell'edificio servito, non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori medesimi.

Nota Prot. n. P407/4109 sott. 37 del 7 maggio 2002 Art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal D.P.R. n. 311/2001, relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali.

Nota Prot. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002 Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

Con riferimento all'argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Uffi-

cio, per quanto di competenza.

In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

D'altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n° 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n° 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.

Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n° 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del suddetto decreto.

Nota Prot. n° P1155/4108 sott. 22/31 del 12 luglio 2002
D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.10.5. –

In relazione al quesito di cui alla nota che si riscontra inerente l'oggetto, si fa presente che la norma – per quanto attiene alle caratteristiche dei percorsi d'esodo – non discriminando tra autorimesse a spazio aperto e autorimesse a box, intende conferire interpretazione ed applicazione univoca alla misura prescrittiva.

Indipendentemente, pertanto, dal tipo di organizzazione degli spazi interni, i percorsi d'esodo delle autorimesse debbono essere misurati dai punti interni più lontani rispetto alle uscite.

Nota Prot. n° P358/4147 sott. 4 del 12 luglio 2002
Circolare n° 75 del 3 luglio 1967, punto 2) – Tipologia delle vie d'uscita.

In relazione a quanto prospettato con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto nella sua concreta applicazione ad una particolare tipologia di attività di vendita diffusa soprattutto nei centri storici e caratterizzata da contenuta superficie complessiva (max m² 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, si riporta di seguito l'avviso di questo Ufficio.

Ferma restando l'osservanza dei rimanenti criteri tecnici di sicurezza antincendio in vigore e di quant'altro il Comando VV.F. riterrà necessario prescrivere, lo scrivente Ufficio è del parere che, per le attività di cui alla fattispecie, qualora oggettivi impedimenti di natura urbanistica o architettonica non dovessero consentire la realizzazione di una seconda scala o la trasformazione dell'unica esistente in scala a prova di fumo, possa consentirsi la permanenza di una sola scala di collegamento tra i piani, anche di tipo aperto, alla tassativa condizione che i percorsi d'esodo, comprensivi dei tratti del piano d'uscita, siano limitati ai m 30 prescritti dalla Circolare 75/67.

Al riguardo, si soggiunge che per tale tipologia di attività non può comunque trovare applicazione quanto formulato da questo Ufficio con nota indirizzata a codesti Uffici prot. n° P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000 avente per oggetto la possibilità di consentire incrementi di lunghezza dei percorsi d'esodo, costituendo, l'unica scala esistente, la sola via d'uscita dai piani da essa serviti.

Pertanto, situazioni che dovessero comportare percorsi d'esodo di lunghezza superiore a quella sopra stabilita, potranno essere valutate ed autorizzate, ove naturalmente non ricondotte alla completa osservanza dei criteri di sicurezza in vigore, secondo le procedure della deroga.

Nota Prot. n° P600/4101 sott. 106.25 del 12 luglio 2002
Attività di ricovero aeromobili ultraleggeri. –

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra, si ribadisce che le attività di "ricovero aeromobili", a prescindere dal numero di velivoli in ricovero, sono ricomprese al punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Si chiarisce, comunque, che condizione per l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi dei ricoveri in questione è l'esistenza, sui velivoli, di un serbatoio fisso del carburante.

Qualsiasi altro tipo di classificazione degli aeromobili, introdotto per finalità diverse da quelle antincendi, non costituisce riferimento per la determinazione dell'assoggettabilità agli obblighi di prevenzione incendi.

Nota Prot. n. P848/4113 sott. 149 del 26 luglio 2002
Quesito sulla distanza di sicurezza dei distributori di carburanti dai fabbricati carcerari.-

In relazione a quanto rappresentato con la nota in riferimento, considerato che la limitazione prevista dal punto 8 della circolare 10 febbraio 1969, n. 10 appare di tipo valutativo più che prescrittivo, si concorda con l'avviso di codesto Comando circa la possibilità, per il caso di specie, di adottare in analogia la distanza stabilita dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che regolamentano i distributori di g.p.l. o gas naturale per autotrazione.

Nota Prot. n. P1132/4101 sott. 106/66 del 5 agosto 2002
Quesito – Impianti di distribuzione di kerosene a servizio di elisuperfici.-

In relazione al quesito indicato in oggetto, si conferma che la tipologia di impianto in argomento non rientra fra le fattispecie previste dal punto 18 del D.M. 16 febbraio 1982.

Si fa comunque presente che gli impianti in oggetto debbono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi applicabili.

Nota Prot. n° P523/4108 sott. 22/32 del 29 maggio 2002
D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.8.0. – Pendenza dei pavimenti. –

In relazione al quesito posto inerente la problematica di cui all'oggetto, si riporta di seguito l'avviso dello scrivente Ufficio.

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è finalizzata al soddisfacimento di un duplice ordine di esigenze: quello proprio attinente al campo della prevenzione incendi e quello della salvaguardia delle acque di scarico da possibili fonti di inquinamento.

Da un'attenta lettura del punto in questione, si rileva che le misure dallo stesso prescritte trovano la loro ragione tecnica e prevenzionistica negli ambiti spaziali in cui i residui di sostanze grasse ed oleose sono presenti in quantitativi superiori ai trascurabili residui normalmente diffusi nell'autorimessa e per la cui bonifica il decreto rinvia alle norme di esercizio di cui al punto 10.5.

Il testo normativo, infatti, fa espresso riferimento alle "acque residue", e queste ultime, per essere caratterizzate come tali, debbono necessariamente costituire sostanza rimanente di un processo posto in essere da un'azione che, nella fattispecie, non può che essere un'operazione di lavaggio (asportazione meccanica).

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è pertanto da intendersi limitata a quelle particolari aree dell'autorimessa ove, in conseguenza delle operazioni che

vi si svolgono – come, ad esempio, riparazioni meccaniche e/o interventi di lavaggio -, si determinano sui pavimenti consistenti e concentrati depositi residuali e spandimenti di sostanze derivate dagli idrocarburi.

Nota Prot. n° P1107/4109 sott. 44/C.6 del 28 novembre 2002

Locali di pubblico spettacolo destinati a trattenimenti ed attrazioni varie – Utilizzo di tendoni omologati.

In relazione a quanto rappresentato da codesti Uffici con le note che si riscontrano in ordine all'utilizzo di tendoni per lo svolgimento, anche a carattere permanente, di attività di trattenimento ed attrazioni varie, si fa presente che questo Ufficio, su analoghi quesiti pervenuti negli ultimi tempi da più fonti, si è espresso in senso favorevole trattandosi di strutture ricomprendibili nella generale fattispecie dei teatri tenda per i cui requisiti di sicurezza si rimanda a quanto all'uopo previsto dal D.M. 19 agosto 1996.

Nota Prot. n° P1493/4122 sott. 46 del 18 dicembre 2002

D.M. 18 settembre 2002. – Richiesta di chiarimenti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco dei mobili imbottiti. –

Con riferimento al quesito posto in merito ai mobili imbottiti per i quali devono essere comprovati i requisiti di reazione al fuoco previsti al punto 3.2, comma 1, lettera e), del D.M. 18 settembre 2002, si precisa che i manufatti rientranti tra i presidi medico-chirurgici (quali ad esempio lettini e poltrone per visite e cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, ecc.) non sono da considerarsi ricompresi tra i materiali per i quali è richiesta la classe 1 IM.

Prot. n. P1465/4122 sott. 46 del 24 dicembre 2002

Decreto 18 settembre 2002 pubblicato su G.U. n. 227 del 27 settembre 2002 – Richiesta chiarimenti.-

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene che le strutture sanitarie esistenti regolamentate al Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002 ed aventi superficie superiore a 500 m², devono essere adeguate alle disposizioni previste al Titolo III del citato decreto entro 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Per quanto riguarda invece le strutture sanitarie con superficie non eccedente i 500 m², le misure previste al punto 18.2 devono essere osservate a partire dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

Nota Prot. n° P118/4135 sott. 5 del 17 febbraio 2003

Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti. –

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con il parere di codesto Comando significando che, nel caso in specie, il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale.

Nota Prot. n° P1545/4105 sott. 92/B del 17 febbraio 2003

Impianti di distribuzione metano uso autotrazione. – Sostituzione comandi manuali con erogatori automatici. QUESITO. –

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con le valutazioni di codesto Comando, significando che, nel caso in specie, le modifiche apportate (sostituzioni comandi manuali con erogatori automatici) non sono da ritenersi modifiche sostanziali.

Nota Prot. n° P215/4122 sott. 46 del 5 marzo 2003
D.M. 18 settembre 2002 sulle strutture sanitarie. – Quesito. –

Con riferimento al quesito trasmesso, si condivide il parere di codesto Ispettorato ritenendo che, nel caso in specie, poiché il progetto della struttura sanitaria è stato approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002, non è richiesto alcun adeguamento, in analogia a quanto previsto all'art. 4, comma 2, del citato decreto.

Prot. n. P343/4101 sott. 106/53 del 26 marzo 2003
Residenze religiose – Quesito in materia antincendio.-

In relazione a quanto rappresentato con la nota cui si risponde, si fa presente, come per altro indicato nella circolare n. 14 del 28 maggio 1985 che le comunità religiose non rientrano fra le attività, di cui al D.M. 16 febbraio 1982, soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Premesso quanto sopra si chiarisce che l'incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell'anno non incide sulla assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tali strutture che continuano a mantenere la caratteristica di comunità religiose.

Nota Prot. n° P366/4122 sott. 46 BIS del 10 aprile 2003
D.M. 18 settembre 2002 p.to 18.3 – Quesito. –

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine, si chiarisce che per le strutture sanitarie di cui al punto 18.3 dell'allegato al D.M. 18 settembre 2002 devono essere applicate, in linea generale, l'insieme delle prescrizioni riportate ai Titoli II o III, a seconda che si tratti di attività di nuova costruzione o esistenti.

Il richiamo alle aree di tipo "C" deve pertanto essere inteso nel senso che, qualora nell'ambito delle disposizioni previste ai suddetti Titoli, ci sia un esplicito riferimento alla classificazione di cui al punto 1.2, devono prendersi in considerazione le misure previste per le aree di tipo "C". Una diversa interpretazione porterebbe infatti ad escludere, per le attività di che trattasi, l'osservanza di requisiti essenziali ai fini della sicurezza antincendio (quali ad esempio resistenza al fuoco, reazione al fuoco, misure per l'esodo ecc.) e ciò risulterebbe, peraltro, incongruente con quanto la norma richiede al punto 18.2 per le strutture fino a 500 m², caratterizzate da un livello di rischio inferiore.

In merito al secondo quesito, si chiarisce che i requisiti di ubicazione di cui al punto 2 del Titolo II, devono essere integralmente osservati fatto salvo quanto espressamente consentito dal punto 18.1 per quanto attiene alla ubicazione delle strutture interessate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.

Nota Prot. n° P368/4108 sott. 22/22 del 10 aprile 2003
Parcameto dei veicoli a GPL nei garage interrati – Condizioni di sicurezza delle autorimesse. - Quesito.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti si forniscono le seguenti precisazioni.

Le autorimesse fino a 9 posti auto, realizzate in data successiva all'emanazione del D.M. 1° febbraio 1986, devono essere realizzate e gestite in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico al citato decreto (ad eccezione del punto 3 che si riferisce ad autorimesse con capacità di parcheggio superiore a 9 autoveicoli), sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività che, nel caso di edifici destinati a civile abitazioni, si identifica, generalmente, nella figura dell'Amministratore del condominio.

L'attestazione di tale rispondenza potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Amministratore, non essendo le autorimesse fino a 9 posti auto soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi VV.F..

Relativamente al secondo quesito, si concorda nel ritenere che le misure di prevenzione incendi emanate con D.M. 20 novembre 1981, possano considerarsi equivalenti, ai fini della sicurezza antincendio, alle disposizioni di cui al successivo D.M. 1° febbraio 1986, anche ai fini del parcheggio degli autoveicoli alimentati a G.P.L..

Nota Prot. n° P436/4122 sott. 46/Bis del 10 aprile 2003
D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2 comma 2 – Chiarimento. –

In relazione al quesito posto dalla S.V. con la nota che si riscontra, si conferma che quanto prescritto dal comma 2 del punto 5.4.2 del D.M. 18 settembre 2002, trova applicazione nei casi in cui l'installazione dei gruppi frigoriferi sia prevista all'interno degli edifici, con ciò significando che non sussiste alcun divieto normativo alla installazione di detti gruppi, qualora all'uopo predisposti, all'aperto sui terrazzi di copertura.

Nota Prot. n° P486/4109 sott. 44/B del 10 aprile 2003
Uscite di sicurezza da locali di intrattenimento e pubblico spettacolo preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 19 agosto 1996. –

Con la nota indicata a margine è stato inoltrato un quesito volto a conoscere se sia consentito che una delle uscite di sicurezza di un locale di intrattenimento e pubblico spettacolo, di capienza non superiore a 100 posti, ubicato in un edificio destinato a civile abitazione e/o uffici, sfoci nelle parti comuni del fabbricato.

Acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si ritiene che, per locali preesistenti alla data di emanazione del D.M. 19 agosto 1996, possano essere esaminate, da parte delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, idonee soluzioni tecniche fondate sulla valutazione del rischio aggiuntivo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- la comunicazione tra il locale e l'edificio avvenga tramite filtro a prova di fumo aerato esclusivamente attraverso apertura libera di superficie non inferiore a 1 mq, con esclusione di condotti;
- le scale dell'edificio attraverso cui avviene l'esodo siano, dal punto di vista statico, rispondenti alle norme vigenti per i locali di pubblico spettacolo;
- il percorso tra filtro ed uscita sull'esterno sia opportunamente segnalato ed illuminato, e risulti privo di ostacoli ed impedimenti per il passaggio delle persone;
- l'apertura della porta del filtro, attestata sul vano scala, determini l'azionamento di opportuni dispositivi di segnalazione ottico-acustica finalizzati ad avvertire gli occupanti del fabbricato di un'emergenza in corso;
- il piano di emergenza del locale di pubblico spettacolo sia esteso, e reso noto, agli occupanti del fabbricato.

Nota Prot. n° P502/4106 sott. 55/A del 6 maggio 2003
D.M. 13 ottobre 1994 – Serbatoio di G.P.L. da 25 mc con scambiatore termico incorporato.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, lo scrivente Ufficio, acquisito anche il parere dell'Area VII di questa Direzione Centrale, ritiene che l'utilizzo di serbatoi di G.P.L. di capacità pari a 25 m³ con scambiatore termico incorporato, possa essere consentito a condizione che il "prodotto serbatoio" completo del sistema scaldante sia conforme alle direttive 97/23/CE (attrezzature a pressione) e 94/9/CE (ATEX), ovvero risulti regolarmente approvato dall'ISPESL.

Al fine di accertare la suddetta rispondenza codesto Comando dovrà acquisire apposita dichiarazione a firma del titolare dell'attività, attestante l'idoneità del prodotto per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro nonché l'osservanza di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il sicuro funzionamento del serbatoio.

Nota Prot. n° P477/4101 sott. 106/53 del 14 maggio 2003

Quesito. – Case di riposo per anziani – Assoggettabilità al D.M. 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

Con riferimento alle note indicate a margine, si chiarisce che le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

Ciò premesso, si ribadisce che le attività in oggetto, qualora superino i 25 posti letto, sono ricomprese nel punto 86 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, come già chiarito con le lettere circolari nn° P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994 e P1126/4101 sott. 106/53 del 9 settembre 2002.

Pertanto, per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si ritiene che le disposizioni allegate al citato D.M. 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti.

Nota Prot. n° P494/4158 sott. del 17 luglio 2003

Serbatoi di ossigeno liquido. –

In relazione a quanto rappresentato in ordine ai depositi di cui all'oggetto, si fa presente che le distanze minime di sicurezza riportate dalla Circ. 99/64 – così come correttamente sottolineato da codesto Ispettorato – assumono valore indicativo, ovvero non tassativamente prescrittivo, in considerazione del fatto che la norma rinvia, per l'adozione delle stesse, alla valutazione “caso per caso”.

Spetta, quindi, ai Comandi Provinciali VV.F., in sede di esame per il rilascio del parere di conformità sui progetti, valutare e stabilire – in relazione alle specifiche caratteristiche degli insediamenti – quali debbano essere le distanze minime da osservare.

Sussistendo, pertanto, discrezionalità valutativa in fatto di distanze di sicurezza da adottare, queste ultime non possono costituire oggetto di deroga, ma essere prescritte e/o ratificate dai Comandi Provinciali VV.F..

Per quanto concerne, poi, il quesito sulla distanza da osservare tra il serbatoio dell'ossigeno liquido ed un deposito di ossigeno compresso, si fa presente che ove quest'ultimo sia allocato in apposito fabbricato avente strutture incombustibili e resistenti al fuoco, può farsi riferimento alla distanza di m 7,5 prevista dalla citata Circ. 99/64 alla voce “Installazione e stoccaggio”, lettera d), secondo trattino, costituendo il fabbricato stesso struttura protettiva interposta.

Si soggiunge, comunque, che anche per quest'ultimo aspetto non può non richiamarsi quanto già rappresentato in premessa, ossia che la valutazione definitiva è demandata al competente Comando Provinciale VV.F.

Nota Prot. n. P780/4122 sott. 55 del 17 luglio 2003

Porte REI.-

E' stato chiesto di conoscere se “i documenti e le punzonature a corredo delle porte REI possano ritenersi sufficienti in luogo dei certificati di omologazione richiesti dalla normativa vigente anche in considerazione degli anni di costruzione ed installazione delle porte (1989 – 1990)”.

Al riguardo, acquisito anche il parere dell'Area Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, si conferma che la classificazione di resistenza al fuoco delle porte si effettua oggi in base alla norma UNI-CNVVF 9723 recepita con D.M. 14 dicembre 1993 e che la scadenza dei certificati di porte resistenti al fuoco, emessi ai sensi della circolare n. 91/61 tra il 1° gennaio 1988 ed il 1° gennaio 1990, è stato fissato, dalla circolare n. 17/92, al 31 dicembre 1993 e per le porte giacenti nei magazzini dei cantieri in attesa di semplice montaggio è stata fissata, dalla circolare n. 21/93 al 30 aprile 1994.

Premesso quanto sopra si ritiene che alla luce delle suddette disposizioni il certificato di prevenzione incendi, per l'attività in argomento, possa essere rilasciato unicamente se viene prodotta la documentazione di cui al punto 2 dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998 sulla scorta dei relativi rapporti di prova e delle connesse certificazioni.

Nota Prot. n° P789/4109 sott. 53 del 17 luglio 2003

Sipari di Sicurezza Teatri Esistenti. – Quesito. –

Con riferimento alla nota indicata a margine, si precisa che la rispondenza dei sipari di sicurezza dei teatri ai requisiti fissati al punto 5.2.4 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996 deve essere verificata qualora ricorrano le circostanze riportate al 3° comma dell'art. 1 del citato D.M. 19 agosto 1996 ovvero nel caso in cui si provveda, per qualsiasi motivo, alla sostituzione del sipario stesso.

Nota Prot. n. P682/4101 sott. 106/77 del 17 luglio 2003

Punti 42 e 43 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982.-

QUESITO:

Con riferimento alle attività in oggetto, si chiede di conoscere se uno stabilimento per l'allestimento di carta e/o prodotti cartotecnici con numero di addetti inferiori a 25, con quantitativi globali di materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li ma con deposito comunque di entità superiore a 50 q.li, si configuri come attività rientrante al punto 43 del D.M. 16.02.1982, posto che il tenore letterale della definizione del punto 42 sembrerebbe escludere tale evenienza.

RISPOSTA:

In relazione al quesito inerente l'oggetto di cui alla nota che si riscontra, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che l'attività descritta rientri tra quelle individuate al punto 43 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Nota Prot. n. P767/4101 sott. 106/62 del 29 luglio 2003

Quesito – Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, di cui al punto 49 del D.M. 16 febbraio 1982.-

Con riferimento al quesito in oggetto con il quale si chiede di conoscere la corretta interpretazione del D.M. 16 febbraio 1982 in merito alle attività individuate al n. 49, si fa presente che le industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, nonché i calzaturifici sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, qualora il numero degli addetti sia pari ad almeno 25 unità.

Nota Prot. P959/4108 sott. 22/2 del 29 luglio 2003

D.M. 1° febbraio 1986, punto 6.1.4 – Caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio – Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa che l'impianto idrico antincendio, a servizio di un'autorimessa suddivisa in più compartimenti, deve essere dimensionato considerando il funzionamento contemporaneo del 50% degli idranti installati nel compartimento avente capacità di parcheggio maggiore.

Nota Prot. n. P829/4113 sott. 119 del 31 luglio 2003

Normativa di prevenzione incendi da applicare ai serbatoi a servizio degli impianti di distribuzione carburanti liquidi. Chiarimenti.

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

Per i serbatoi interrati di nuova installazione, destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione, si applicano le disposizioni emanate con decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2002.

Per i serbatoi preesistenti, restano in vigore le disposizioni di prevenzione incendi precedentemente emanate, con particolare riguardo a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni.

L'intervenuta abrogazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 24 maggio 1999, n. 246, fa decadere l'obbligo di osservarlo, fermo restando che gli adeguamenti operati in conformità al medesimo non inficiano, ai fini della sicurezza antincendio, la regolarità delle installazioni, purché non in contrasto con la richiamata normativa oggi in vigore.

Nota Prot. n. P1014/4122/1 sott. 3 del 12 settembre 2003

D.M. 9 aprile 1994 "Regola tecnica di Prevenzione Incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere" – Quesito.-

Con riferimento alla nota indicata a margine, si ritiene che nel caso di attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (padiglioni, dependance, bungalow, ecc.), le misure di sicurezza antincendio previste dall'allegato al D.M. 9 aprile 1994 devono essere applicate facendo riferimento alle specifiche caratteristiche dimensionali (altezza, nr. di piani, nr. di posti letto, ecc.) di ogni singolo corpo di fabbrica.

Nota Prot. n. P656/4109 sott. 51/C del 19 settembre 2003

Manifestazioni fieristiche allestite in tendostrutture di superficie superiore a m² 400.-

In relazione al quesito posto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale con la nota che si riscontra.

Le manifestazioni fieristiche infatti, ancorché a carattere temporaneo ed allestite in tendostrutture, non fanno venire meno gli obblighi di prevenzione incendi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 qualora ricorrano le condizioni previste al punto 87) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Nota Prot. n. P1013-P1109/4113 sott. 149 del 23 ottobre 2003

Distributori fissi marini di benzina e gasolio. –

In relazione al quesito inerente l'oggetto, si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dalla Direzione regionale in indirizzo.

Anche gli impianti per la distribuzione di carburanti per natanti, infatti, allorché caratterizzati da serbatoi fissi collegati a colonnine erogatrici fisse, sono ricompresi nella fattispecie degli impianti di cui al punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Nota Prot. n. P1263/4146 sott. 2/B(9) del 16 dicembre 2003

Servizi aziendali antincendio – Addetti alle operazioni – Attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998. –

In relazione alla questione rappresentata, lo scrivente Ufficio, riconoscendo che la generica formulazione del testo di cui alla lettera f) dell'allegato X al D.M. 10 marzo 1998 può dare adito a non corrette interpretazioni del testo stesso, coglie l'occasione per chiarire che la dizione "depositi" va intesa nel senso di "attività di deposito" e non semplicisticamente come "locali" singolarmente considerati.

In ragione di quanto sopra esposto, ne discende che per gli insediamenti comprendenti locali

adibiti a deposito di materiali combustibili la cui superficie totale – risultante dalla sommatoria delle loro singole superfici – sia maggiore di m² 10.000, si determina l'obbligo del conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica per il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Nota Prot. n. P590/4108 sott. 22/19 del 22 dicembre 2003
Areazione autorimesse. – Quesito. –

Con riferimento al quesito posto in merito all'argomento indicato in oggetto, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che la specifica regola tecnica stabilisca l'indipendenza della superficie di ventilazione per piano e non per compartimento al fine di non creare collegamenti verticali non protetti tra i piani.

Questa circostanza è tanto più evidente se si riflette sulla disposizione riportata nel punto 3.9.1 del D.M. 1° febbraio 1986 che stabilisce come tutti i passaggi tra i piani debbano essere esterni o racchiusi in gabbie di scale realizzate con strutture non combustibili aventi idonee caratteristiche di resistenza al fuoco pertanto, a maggior ragione, la ventilazione non deve costituire un passaggio preferenziale dei fumi, del calore o delle fiamme. In casi particolari, valutate le condizioni di rischio e le misure compensative, si potrà fare ricorso all'istituto della deroga.

Nota Prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003
Seminari – Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. – Quesito. -

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene che i seminari rientrino tra le attività 84 e 85 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

Nota Prot. n. P27/4106 sott. 57 del 13 febbraio 2004
Deposito G.P.L. in Bombole – Capacità totale 25.000 Kg. – Richiesta rilascio D.I.A.. –

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che nel caso di attività per le quali l'iter autorizzativo preveda l'intervento di organi collegiali, di cui è chiamato a far parte il Comando, resta comunque valido quanto previsto all'art. 3 comma 5, del D.P.R. n° 37/98 in merito alla possibilità per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, la dichiarazione di inizio attività che, si rammenta, costituisce ai soli fini antincendio autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Il successivo comma 6 dello stesso articolo 3 chiarisce unicamente che in tali casi i termini da rispettare per l'esecuzione del sopralluogo sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per le diverse Commissioni.

Nota Prot. n. P382/4113 sott.170/B(Bis) del 24 marzo 2004
Contentori distributori mobili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto – D.M. 12 settembre 2003.-

In relazione al chiarimento richiesto, si fa presente quanto segue.

Il Decreto Ministeriale 12 settembre 2003 è applicabile unicamente alle ditte che esercitano attività di autotrasporto e come tali risultano iscritte presso la Camera di Commercio; i contentori distributori rimovibili destinati al rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, cioè a mezzi targati e circolanti su strada, devono essere assoggettati ai

controlli di prevenzione incendi ai sensi del punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Nota Prot. N. P558/4122 sott. 67 del 24 marzo 2004

Definizione di altezza ai fini antincendio degli edifici civili, di cui al punto 1.1 del D.M. 30 novembre 1983. –

In relazione a quanto richiesto, si conferma che nella definizione di "altezza ai fini antincendio degli edifici civili", pur se non esplicitato, il piano esterno più basso al quale riferirsi è quello accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

Il concetto che sta alla base della definizione è connesso, infatti, alla possibilità di effettuare il soccorso tecnico urgente dall'esterno dell'edificio, restando inteso che dall'accesso esterno possano essere raggiungibili, con un percorso interno, i vari locali dell'edificio.

Nota Prot. n° P628/4109 sott. 44/C.(12) del 15 aprile 2004

Quesito relativo all'applicazione della vigente normativa sui locali destinati a sale da ballo con servizio di somministrazione bevande e consumazione pasti. -

Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che la comunicazione tra sale da ballo e discoteche e il pertinente locale di installazione di impianti cucina alimentati a gas, può avvenire, ai sensi del punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, tramite disimpegno aerato avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5.b) del medesimo decreto.

Ciò premesso si ritiene che nell'ambito dei locali di pubblico spettacolo destinati a sale da ballo e discoteche è ammessa, ai fini antincendio, la consumazione di pasti e la somministrazione di bevande senza la necessità di dover prevedere a tale scopo aree distinte e separate rispetto al locale ove si svolgono i trattenimenti danzanti essendo questi servizi ad uso della sala da ballo e non configurandosi come un'attività di ristorazione indipendente.

Nota Prot. n° P580/4108 sott. 22/22 del 12 maggio 2004

Accesso di auto alimentate a G.P.L. nei garage condominiali. –

In relazione a quanto rappresentato, si conferma che i contenuti del D.M. 22 novembre 2002, riguardante "Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto", si applicano a tutte le tipologie di autorimesse, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Nota Prot. n° P205-P354/4122 sott. 32 del 18 maggio 2004

Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica – Caratteristiche delle strutture e dei materiali. –

QUESITO:

E' pervenuto un quesito relativo alla resistenza al fuoco e alla reazione al fuoco richiesta per i fabbricati destinati a palestre realizzati in struttura completamente indipendente e non comunicante con la struttura destinata alle altre attività scolastiche.

Si chiede il parere sulla possibilità di applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi, meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici.

Al riguardo si ritiene che possa, nel caso in esame, applicarsi la normativa sugli impianti sportivi, più recente e specifica, non esistendo alcuna comunicazione o interferenza in termini di sicurezza antincendi con la restante parte dell'edificio scolastico.

RISPOSTA:

In relazione a quanto rappresentato in ordine alla problematica di cui all'oggetto, si comunica che lo scrivente Ufficio, su precedente analogo quesito, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare – per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a

servizio di istituti scolastici – le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.

Nota Prot. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26 maggio 2004

Quesito relativo alle competenze della Commissione di Vigilanza su studi televisivi con presenza di pubblico.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si ribadisce che i teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive sono individuati al punto 51 dell'elenco allegato al D.M 16 febbraio 1982 e pertanto i titolari sono obbligati a richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale VV.F. competente per territorio, secondo le vigenti procedure. Laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità, si configura altresì un'attività di pubblico spettacolo ricadente nella voce 83 del succitato D.M. 16 febbraio 1982.

Per quanto attiene alla normativa tecnica di riferimento, si conferma che i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico sono ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 recante: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", essendo assimilati ai teatri.

... omissis ...

Ciò premesso questa Direzione, ritiene le attività di che trattasi, qualora sia prevista la presenza di spettatori, del tutto assimilabili ai locali di pubblico spettacolo, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto regolamentare n° 261/1996 sui servizi di vigilanza antincendio espletati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, tra cui sono esplicitamente annoverati anche i teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive.

Nota Prot. n° P145/4122/1 sott. 3 del 21 giugno 2004

D.M. 9 aprile 1994. – Aerazione vani scala. –

In relazione al quesito posto, si conferma che i vani scala degli edifici adibiti ad attività turistico-alberghiere, a prescindere dalla tipologia delle scale stesse, devono essere dotati almeno della prescritta minima superficie di aerazione di cui ai punti 6.6 e 19.6 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994.

Nota Prot. n° P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21 giugno 2004

Attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 – Richiesta chiarimenti su attività politiche. -

Con riferimento alla nota di pari oggetto, si precisa che sull'argomento è stato acquisito in passato il competente parere dell'ex Ufficio legislativo di questa Amministrazione.

Al riguardo il predetto Ufficio espresse l'avviso che le pubbliche manifestazioni (tra le quali rientrano comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all'art. 2, lettera b), della legge n° 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del "pubblico spettacolo" e/o del "trattenimento pubblico" e quindi non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S..

Si sottolinea, comunque, che anche per le manifestazioni di cui all'oggetto restano fermi gli oneri che l'articolo 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n° 261, pone a carico dei gestori dei locali relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione contro i rischi di incendio.